

## TORNATA DEL 7 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri — Annullamento dell'elezione del cavaliere Pinelli nel collegio di Tempio — Annunzio della conclusione della pace coll'Austria — Ordine di ricognizione della carica dell'eletto di Nuoro nella persona del canonico Asproni — Elezione del collegio di Perosa — Quistioni sull'eleggibilità del dottore Trombolto — Approvazione — Elezione del consigliere d'appello De Andreis al collegio di Demonte — Discussione sulla ammissibilità dei magistrati — Discorsi dei deputati Siotto-Pintor, Jacquemoud Antonio, Jacquemoud Giuseppe e Gastinelli — Dichiarazione del deputato Valerio — Elezione del primo collegio di Cuglieri — Ordine d'inchiesta — Annullamento dell'elezione del presidente di prima cognizione Frézier — Ordine d'inchiesta sull'elezione del secondo collegio di Cuglieri — Elezioni del collegio di Vigevano — Irregolarità nella convocazione degli elettori — Annullamento — Elezione del consigliere d'appello Francesco Maria Serra a deputato del secondo collegio di Cagliari — Annullamento.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

**CAPELLINA**, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

### GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI.

(I deputati Guillot, Mollard, Pera, Degiorgis, Barbier e Damiano Sauli prestano giuramento.)

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Credo che la Camera avrà nulla in contrario a che nel verificare ancora i poteri che restano si segua l'ordine medesimo che si è tenuto precedentemente. Quanto alle elezioni della Sardegna io crederei che i relatori abbiano a riferire prima quelle che non presentano contestazione.

Invito pertanto il relatore dell'ufficio I alla ringhiera.

**MONTI.** V'ha nulla in pronto.

**PRESIDENTE.** Chiamerò il relatore dell'ufficio II. Se ha pur nulla a riferire, invito quello dell'ufficio III.

**CHARLES**, relatore dell'ufficio III, riferisce e propone all'approvazione della Camera le elezioni dei signori:

Professore Francesco Cossu a deputato del collegio secondo di Sassari;

Professore Giuseppe Siotto-Pintor a deputato del collegio secondo d'Isili.

(La Camera approva.)

**CHARLES**, relatore dell'ufficio III, propone l'annullamento dell'elezione del cavaliere Pier Dionigi Pinelli fatta nel collegio di Tempio, per la ragione che venne proclamato eletto alla prima votazione, malgrado non fosse risultata la

maggioranza assoluta richiesta dalla legge, cioè il terzo degli elettori iscritti.

(La Camera adotta.)

**CHARLES**, relatore dell'ufficio III, riferisce sull'elezione del cavaliere Bon-Compagni a deputato del collegio di Castelnuove d'Asi.

Devo far osservare alla Camera, soggiunge il relatore, che la seconda votazione di ballottazione ebbe luogo alla domane, cioè nel giorno 16 e non nel giorno 22, dietro apposito diffidamento dato agli elettori nella stessa adunanza del 15 dal presidente dell'ufficio. L'ufficio III fu d'avviso a maggioranza di voti che l'elezione debba convalidarsi. Le ragioni che indussero l'ufficio a questa sentenza, riassunte per sommi capi, sono: la legge elettorale non determina in modo imperativo che, occorrendo la seconda votazione, debba aver luogo in un giorno determinato. Il decreto regio ordinava che i collegi divisi in sezioni si convocassero nei capoluoghi di mandamento dello stesso distretto. Per la lontananza d'un capoluogo all'altro doveva necessariamente prescrivere che il giorno dopo la prima votazione gli uffici delle varie sezioni conferissero insieme i risultamenti parziali delle votazioni di ciascuna sezione. Di qui la ragione che escludeva l'adunanza per la ballottazione subito il giorno dopo la prima votazione. Ma questa ragione sussisteva soltanto per i collegi divisi in sezioni, non per quelli che ne formavano una sola. Hanno per ciò potuto i collegi elettorali formanti una sola sezione validamente convocarsi nel giorno 16. D'altronde abbiamo già un precedente di questa Camera, il quale concorre a provare la validità dell'elezione seguita subito il giorno dopo il 15, nell'approvazione dell'elezione fatta al collegio di Ciriè del professore Pescatore. Per questi riflessi, a nome dell'ufficio III, ho l'onore di proporre alla vostra approvazione l'elezione del cavaliere Bon-Compagni a deputato del collegio di Castelnuovo.

(La Camera approva.)

**PATERI**, relatore dell'ufficio IV, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione dei signori:

Medico Mari a deputato del collegio d'Iglesias;  
Maggiore Giovanni Serpi a deputato del collegio secondo d'Isili.

(La Camera approva.)

**BERTINI**, relatore dell'ufficio V, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Francesco Guillot a deputato del collegio primo d'Alghero.

(La Camera approva.)

**COLLA**, relatore dell'ufficio VI, riferisce e propone all'approvazione della Camera le elezioni dei signori:

Avvocato Sulis Francesco a deputato del collegio terzo di Sassari;

Maggiore Sussarello Giovanni Maria a deputato del collegio d'Ozieri.

(La Camera approva.)

#### ANNUNZIO DELLA CONCLUSIONE DELLA PACE COLL'AUSTRIA.

**D'AZEGLIO**, presidente del Consiglio dei ministri. Domando la parola per fare una comunicazione. (*Attenzione generale*)

Mi trovo in grado di annunziare alla Camera che la pace è conclusa.

Potrò darle comunicazione altresì degli articoli e delle condizioni appena siano venute le ratifiche. (*Profondo silenzio*)

#### SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

**FAGNANI**, relatore dell'ufficio VII, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Garibaldi Carlino a deputato del collegio secondo d'Alghero.

(La Camera approva.)

**FAGNANI**, relatore dell'ufficio VII, riferisce sull'elezione dell'avvocato Giorgio Asproni a deputato del collegio di Nuoro.

Tutto è regolare, soggiunge il relatore, nessuna opposizione va unita agli atti di nomina.

Fu fatta però nel seno di questo ufficio VII l'osservazione che questo stesso nome si sia eletto nello scorso anno a deputato e proposto all'approvazione della Camera, dalla quale non venne l'elezione approvata per essere il signor avvocato Giorgio Asproni penitenziere nel Capitolo della cattedrale di Nuoro, e per essere così compreso nell'eccezione dell'articolo 98, quinto alinea, della legge elettorale, che dice:

« Non possono essere deputati gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. »

In dipendenza di queste osservazioni l'ufficio ha deliberato di verificare se l'eletto canonico Asproni sia quello stesso che era l'anno scorso penitenziere del Capitolo di Nuoro, e di sospendere per intanto la validazione della predetta elezione.

**RAVINA**. Mi pare che non solamente si debba verificare se il deputato eletto sia il medesimo la cui elezione venne l'anno scorso annullata, ma ben anche se il medesimo sia ancora rivestito della medesima qualità che aveva l'anno scorso.

**FAGNANI**, relatore dell'ufficio VII. Mi farò carico di chiedere anche informazioni in proposito.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la sospensione dell'approvazione, al fine di assumere informazioni sull'eletto del collegio di Nuoro.

(La Camera approva.)

**FAGNANI**, relatore dell'ufficio VII, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor canonico Nino Gavino a deputato del collegio di Lanusei.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE**. Se nessuno ha più elezioni a riferire, le quali non siano contestate, inviterò i relatori che vengano per ordine a far rapporto intorno a quelle sulle quali insorse qualche contestazione.

**FERRUTI**, relatore dell'ufficio II. Il collegio elettorale di Perosa proclamò a suo deputato il signor medico Trombotto Ignazio, il quale nella votazione del 15 luglio avrebbe ottenuta la maggioranza voluta dall'articolo 92 della legge elettorale, cioè voti 152, ed il concorrente signor professore Tonello Michelangelo ne avrebbe ottenuto soli 114.

Sebbene non risulti dal verbale qual sia il numero dei votanti, essendo però nello stesso verbale espressamente dichiarato constare che il medico Trombotto ha ottenuto più della metà dei voti presenti e più del terzo del numero totale degli elettori iscritti, e constando pure essersi esattamente osservate tutte le formalità prescritte dalla succitata legge elettorale, l'ufficio II unanime avrebbe proposta la conferma di quest'elezione, se non andasse unita al verbale una protesta sottoscritta Rossi Giovanni Battista, elettore, nella quale, dicendosi che il medico Ignazio Trombotto appartenendo alla classe degl'impiegati non eleggibili, perchè sotto-segretario del Consiglio superiore di sanità, col l'annuo stipendio di lire 1,200, non si facesse istanza che questa nomina venga dichiarata nulla.

Si dice in detta protesta che i membri del Consiglio superiore di sanità, essendo impiegati dell'ordine amministrativo, non sono eleggibili se non per un'eccezione in loro favore; ma perchè il medico Trombotto potesse essere eletto deputato si richiederebbe che egli pure fosse membro del Consiglio di sanità; ma che dalla semplice lettura del regio editto 30 dicembre 1847 chiaramente risulta che il sotto-segretario di detto Consiglio non è membro di esso, essendo anzi la carica di sotto-segretario stata creata posteriormente col regio decreto 24 luglio 1848.

L'ufficio II, lasciata a parte l'eccezione speciale fatta in favore degli ufficiali sanitari che sono membri del Consiglio di sanità, consentendo unanime nel dichiarare che il segretario del Consiglio debba considerarsi qual membro del Consiglio superiore, e potersi ancora sostenere esserlo pure il sotto-segretario addetto al Consiglio per fare le veci del segretario in caso d'assenso o d'impedimento; considerando che i Consigli di sanità sono corpi semplicemente e meramente consultivi, che ogni ingerenza amministrativa è loro vietata per disposizione del regio editto 30 ottobre 1847, articolo 11, in cui è detto che i Consigli di sanità procederanno sempre in via di semplice proposta da rivolgersi al primo segretario di Stato dell'interno, ha concluso a grandissima maggioranza di approvare la nomina del medico Ignazio Trombotto a deputato del collegio di Perosa, ed ho l'onore di proporla alla Camera per la conferma.

**RIVA**. La questione relativa all'elezione di cui si tratta mi pare di troppa importanza per non credermi in dovere di sottoporre alla Camera alcune osservazioni in proposito. Dalla discussione sorge la verità, e la Camera con maggior cognizione di causa potrà stabilire un precedente che si potrà invocare per altri fatti consimili.

Il medico Trombotto veste la qualità di sotto-segretario del Consiglio di sanità. Questa circostanza dimostra che il medesimo è un impiegato stipendiato appartenente all'ordine amministrativo; ciò si raccoglie dal preciso disposto della legge elettorale; si legge in essa che i membri appartenenti all'ordine amministrativo non possono essere eletti salvo che si tratti d'intendente generale o d'ingegnere-capo di circondario, o di membri del protomedicato e dei Consigli di sanità.

Questa dizione indica apertamente che non ostante che i membri dei Consigli di sanità sieno impiegati dell'ordine amministrativo, tuttavia hanno a loro favore un'eccezione. Nè giova il dire che i Consigli di sanità non hanno che mere attribuzioni consultive.

In primo luogo io credo che non dalle attribuzioni consultive o deliberative si debba stabilire a quale degli ordini un impiegato appartenga, ma bensì dai dicasteri a cui direttamente si riferiscono le loro operazioni.

Oltre a ciò egli risulta dall'editto stesso del 30 ottobre 1847 che non sono meramente consultive le attribuzioni dei Consigli di sanità.

All'articolo 12 sta scritto che in ogni caso d'urgenza possono dare tutte le disposizioni necessarie.

Negli articoli 6, 7 ed 8, se non m'inganno, sta scritto che essi debbono fare visite straordinarie ai varii dipendenti del loro Ministero.

Vi è un articolo apposito che stabilisce che le spese all'uopo sieno poste nel bilancio del Ministero dell'interno.

Dunque il medico Trombotto essendo un impiegato dell'ordine amministrativo, non poteva validamente eleggersi a deputato, salvo che egli provi di essere compreso nelle eccezioni dalla legge volute, vale a dire di essere membro del protomedicato e del Consiglio di sanità, anzi di essere ufficiale sanitario.

Lasciando a parte la questione se il medico Trombotto si possa riguardare quale ufficiale sanitario nel senso voluto dalla legge, stantechè la qualità di medico in lui sia accidentale, osserverò in primo luogo che egli non è membro del protomedicato; in secondo luogo (ed è quello che più monta) egli non è membro del Consiglio di sanità. L'editto 30 ottobre 1847 istituisce i Consigli di sanità e chiama ad esserne membri i segretari.

Dei sotto-segretari non ne fa parola. La sola regia patente 24 luglio 1849 parla del sotto-segretario, ove è detto:

« Sarà applicato al Consiglio di sanità, oltre il segretario, un sotto-segretario che ne farà le veci per impedimento od assenza. »

La dizione sarà addetto indica da sè che l'ente morale del Consiglio sanitario sussiste indipendentemente dal sotto-segretario, e che per conseguenza il sotto-segretario non è parte integrale del Consiglio.

Nè questa è una semplice sottigliezza. Che tale fosse la mente del legislatore lo si raccoglie dal contesto della legge.

All'articolo primo della stessa regia patente 24 luglio 1849 il legislatore vuole ampliare, aumentare il numero dei membri addetti ai Consigli sanitari, e dice appositamente: « siederanno quai membri nel Consiglio di sanità gl'individui ivi nominativamente declinati. »

Ora, ove il legislatore avesse voluto comprendere fra questi membri il sotto-segretario, ne avrebbe fatto parola con economia d'un articolo apposito; e questo argomento è tanto più grave, in quanto che l'articolo in cui si parla del sotto-segretario è immediatamente successivo al primo nel quale si parla dei membri.

Dunque pare che il signor medico Trombotto non possa a meno di ravvisarsi come un impiegato del corpo amministrativo, e che non possa essere validamente eletto a deputato, perchè non può stabilire poter egli godere dell'eccezione della legge a tal uopo introdotta.

**VALENIO.** Io credo che la Camera, decidendo ieri che gl'ispettori universitari non appartengono all'ordine amministrativo, ha deciso implicitamente anche questa questione. Se non appartiene all'ordine amministrativo l'ispettore universitario, non vi appartengono neanche i membri del magistrato di sanità.

Che cosa sono questi magistrati di sanità? Essi non sono altro che un corpo di medici consulenti, i quali rimangono a disposizione del potere esecutivo, onde valersene per consigli e per disposizioni da darsi in quei paesi dove venga la pubblica igiene fortemente lesa o minacciata da pestilenza, o da altri casi simili. In tutte le attribuzioni dei magistrati di sanità io non veggio cosa alcuna che possa dar luogo ad amministrazione di sorta. Quando si sviluppa uno dei casi che ho accennati più sopra, il Ministero si rivolge ai magistrati di sanità, e chiede a questi corpi quei consigli che sono necessari.

Occorrendo, invia uno di questi membri a dare quei consigli medici in alcune di queste località; ciò, secondo me, non può menomamente chiamarsi amministrare, e quindi credo che i membri di questo magistrato non possono applicarsi alla categoria degli impiegati amministrativi. Che la cosa sia così risulta anche dalle disposizioni della legge 30 ottobre 1847 e da un carteggio al Consiglio di sanità del ministro, nel quale è detto che ogni ingerenza amministrativa è vietata ai Consigli, essendo le loro attribuzioni soltanto consultive e disciplinarie.

L'onorevole membro che oppugnava la validità dell'elezione del collegio di Perosa diceva credere che, spettando il magistrato di sanità all'ordine amministrativo e tuttavia i suoi membri potendo essere eleggibili a cagione dell'eccezione portata dalla legge elettorale, ciò non farebbe che questa eleggibilità si estendesse anche al sotto-segretario, il quale potrebbe essere un semplice burocratico e non un uomo di scienza.

Io non credo che la cosa stia in questo modo. Le deliberazioni del Consiglio di sanità hanno per base e per argomento la medica scienza. Ora un sotto-segretario, il quale non conoscesse questa scienza, non potrebbe stendere i processi verbali, non comunicare i risultati con quella chiarezza e con quella evidenza necessaria, onde possano essere messi in attività. Inoltre è detto nell'editto di erezione dei magistrati di sanità che il segretario ha voto nelle deliberazioni. Più tardi nel decreto 24 luglio 1848 viene stabilito che al Consiglio di sanità debba essere addetto allo stesso Consiglio un sotto-segretario, il quale farà le veci di segretario. Ora è scritto nella patente, in cui viene stabilita la presenza del segretario, che esso fa parte essenziale del Consiglio medesimo, che ha voce deliberativa nel Consiglio stesso; dice che il sotto-segretario in assenza del segretario ne fa le veci, vale a dire che anch'egli delibera, che anch'egli vota e fa parte essenziale del Consiglio medesimo.

Per tutte queste ragioni e per la ragione la più essenziale di tutte, cioè che nessuno potrà affermare che un magistrato di sanità amministri cosa alcuna al mondo, e quindi non appartiene alla categoria degli impiegati amministrativi, io chieggo che, siccome fu proposto alla quasi unanimità dall'ufficio II a cui appartengo, l'elezione del collegio di Perosa sia validata.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Domando la parola per rettificare un'idea espressa dal deputato Valerio intorno alla natura delle attribuzioni che ha il Consiglio di sanità. Ciascuno sa che entra nella parte dell'amministrazione dello Stato anche la parte della polizia sanitaria, ed è appunto per provvedere a questa parte d'amministrazione che furono istituite le Giunte provinciali ed il Consiglio superiore di sanità, che forma una gerarchia di quest'amministrazione. Nell'editto dell'ottobre 1847, ed anche nelle leggi posteriori, si ebbe appunto cura di distinguere le attribuzioni puramente scientifiche dalle attribuzioni che appartengono all'amministrazione.

Le attribuzioni puramente scientifiche nell'editto dell'ottobre 1847 eransi lasciate al protomedicato; nell'editto del 24 luglio si è fatto un cenno anche più spiegato, da cui venne a dimostrarsi che il protomedicato stesso avrebbe dovuto intendersi abolito, perchè tutto il resto (quanto si riguardava alle questioni scientifiche) si doveva trasfondere nel corpo universitario.

Anzi fu già presentata alla Camera nella Sessione passata una legge, la quale non fu poi discussa, nè votata, in cui si portava l'abolizione del protomedicato, e specialmente vi si trova la disposizione che tutto ciò che riguarda la parte scientifica della salute pubblica doveva intendersi trasportato nella facoltà di medicina che fa parte del corpo universitario; e tutto ciò che riguarda la parte amministrativa si doveva intendere trasfuso nel Consiglio superiore di sanità.

Dunque per istituzione propria il Consiglio superiore è veramente un Consiglio d'amministrazione.

Non importa poi, per dire se sia amministrativo o no, il vedere se abbia solo delle attribuzioni consultive, oppure possa dare anche delle deliberazioni; sopra ciò vi sono molti corpi, i quali sono evidentemente amministrativi, ed hanno tuttavia soltanto voce consultiva. Per esempio, il Consiglio di Stato ha soltanto delle attribuzioni consultive e non deliberative, e niuno disconoscerà nel Consiglio di Stato la qualità di corpo amministrativo, quindi ciò non importa all'essenza del ramo di giurisdizione a cui si appartenga un corpo. Di più, come si è già notato, il Consiglio di sanità ha in alcune parti anche delle attribuzioni di disposizione, di modo che non sarebbe meramente consultivo. Dirò poi ancora su questo argomento che la stessa legge elettorale significa chiaramente che si considera il Consiglio superiore di sanità come un corpo amministrativo, poichè, mentre ivi si dice che tutti gl'impiegati di amministrazione non sono eleggibile se non hanno il grado d'intendente generale, si fa una eccezione in favore degl'ingegneri delle miniere, degl'ingegneri del genio civile e dei membri dei Consigli sanitari, il che vuol dire che questi membri appartengono all'ordine amministrativo, mentre è necessaria un'eccezione per renderli eleggibili.

Passando poi all'altra questione, io credo veramente che non si possa in verun modo sostenere che il sotto-segretario sia membro del Consiglio. Il sotto-segretario viene applicato al Consiglio superiore. Nel decreto reale del 24 luglio venne a riconoscersi necessario un maggior numero d'impiegati nella segreteria stessa; in quell'occasione si diede anche facoltà di supplire al segretario in mancanza di questo. Ma noti bene la Camera che, mentre si diede facoltà a questo sotto-segretario di fare le veci di segretario, non si diede a questi quella assolutamente distinta, e che per ciò occorreva darla espressamente, cioè di aver parte nella deliberazione del Consiglio. E salvo che si sia espressamente detto: in nessun luogo il segretario ha voce deliberativa nel Consi-

glio, egli non fa che redigere le deliberazioni che seguono e si prendono nel Consiglio, e non ha voto nelle deliberazioni del corpo medesimo. E non è che quando vi è espressa disposizione della legge che allora il segretario può avere questa facoltà; ma, se ciò fece per il segretario, e non per il sotto-segretario, non si può dire che questi possa godere di quell'eccezione che stabilisce la legge in favore dei membri del Consiglio sanitario.

**RIVA**. Alle osservazioni del signor ministro dell'interno credo che non mi occorra aggiungere altro, salvo che, posto anche per vero che il sotto-segretario abbia voce deliberativa, non è per ciò eleggibile, perchè non vi è eccezione a di lui favore. Mi servirò d'un esempio.

L'intendente generale è eleggibile; il consigliere più anziano fa le sue veci, in caso d'impedimento, con voce deliberativa, e ha diritto di disimpegnarne tutte le attribuzioni; non ostante ciò non sarebbe mai eleggibile.

Debbo ancora osservare, quanto all'eccezione fatta dall'onorevole deputato Valerio, che la qualità di medico non è richiesta dalla legge per essere sotto-segretario, come neppe per essere membro del Consiglio stesso. La legge esclude questa necessità; la legge dice che tre professori saranno membri del Consiglio; ma dice pure che nel Consiglio interverrà una persona fra le più conosciute per probità ed intelligenza.

Certamente la qualità di medico giova moltissimo a redigere i verbali, ma non è assolutamente necessaria perchè uno possa avere la qualità di sotto-segretario.

**LANZA**. Domando la parola.

Io credo che la questione fu posta nel suo vero aspetto dal signor ministro dell'interno. Qui non si tratta di discutere se i membri dei Consigli di sanità appartengano all'ordine amministrativo, e come tali non siano eleggibili, poichè l'articolo 98 della legge elettorale fa un'eccezione apposita per questi funzionari, e loro conferisce l'eleggibilità.

Tutta la questione consiste nel decidere se il sotto-segretario sia membro del Consiglio di sanità, e qualora sia provato che egli sia tale, rimarrà compreso nelle eccezioni stabilite dalla legge elettorale a favore dei membri medesimi, e potrà godere per conseguenza dei vantaggi dell'eleggibilità.

Io credo che non vi possa essere dubbio alcuno a riconoscere che il sotto-segretario è membro effettivo del Consiglio di sanità, e per convincerene poi non dobbiamo fare altro che rapportarci ai termini del regio editto 24 luglio 1848, con cui si creò la carica di sotto-segretario al Consiglio superiore di sanità; esso dice che il sotto-segretario farà le veci in caso di assenza o d'impedimento del segretario. Dunque l'editto affida al sotto-segretario le stesse attribuzioni del segretario, e lo pone in una condizione identica.

Se pertanto può essere eletto il segretario, il che nessuno contesta, deve godere dello stesso diritto anche il sotto-segretario. Nè vale il paragone addotto dall'onorevole preopinante che, cioè, mentre l'intendente generale gode dell'eleggibilità, ne sia però dalla legge escluso il consigliere d'intendenza, quantunque questo possa surrogare l'intendente generale in caso di assenza od impedimento. Il confronto dell'intendente è erroneo, stantechè la legge elettorale esclude precisamente gl'intendenti generali di divisione, come tutti gl'intendenti di provincia, dalla deputazione, e qualora egli volesse alludere agl'intendenti generali d'azienda, i quali sono eleggibili, allora il suo esempio non potrebbe più reggere, perchè mancherebbe di uno dei termini di confronto. Dunque, attenendosi precisamente ai due de-

creti reali sui Consigli di sanità, mi pare evidente che il sotto-segretario del Consiglio superiore di sanità ha le stesse attribuzioni e gli stessi diritti del segretario; per conseguenza deve anche godere dell'eleggibilità come il secondo. Credo quindi che la Camera debba approvare la nomina del medico Trombotto a deputato del collegio di Perosa.

(La Camera approva.)

**GARASSINI, relatore dell'ufficio III.** Al collegio di Demonte fu eletto il consigliere d'appello De Andreis. Un lieve inconveniente è colà accaduto, non essendosi ricevute le liste dei comuni di Argentera e di Berzesio all'ufficio di quel collegio. Saputo però che gli elettori di quei comuni non erano che due, e che perciò tal manco non avrebbe potuto influire sull'elezione, l'ufficio III non ne tenne conto. Però, essendovi un'essenziale difficoltà nella qualità dell'eletto, quella cioè di consigliere d'appello, nella considerazione che due precedenti Legislature diedero diverso avviso sull'ammissione dei magistrati, l'ufficio non emise voto e si rimette nella deliberazione della Camera.

**SIOTTO-PINTOR.** Domando la parola.

Signori, sono le leggi la norma delle azioni dei cittadini, e dove s'ignori che sia dalle leggi voluto, tornerà vano il proposito di uniformarsi alle loro disposizioni. Anche i più onesti faranno allora come colui che, senza guida fra opposti sentieri, or timido si arresta, or si avvanza e poi indietreggia, ed or si perde per selva selvaggia.

Per la qual cosa, se lamentevole è in tutte le leggi il frequente vizio dell'oscurità, lo è maggiormente nelle leggi fondamentali che, a preferenza di tutte, dovrebbero concepirsi così che fosse tolto non che ogni dubbio, anche ogni appiccio a pericolose interpretazioni. Ma per mala ventura non fu così delle nostre, e non è difficile di conoscerne il motivo. I bisogni stringevano, gli eventi s'incalzavano, i tempi correvano grossi, e l'ardente desiderio dei popoli impazienti di redimersi dall'antico servaggio non consentiva di fare le cose con quella calma e maturità di consiglio che distingue il senno legislativo.

Ne sia prova l'articolo sull'eleggibilità dei magistrati che fu obbietto di questione già due volte agitata, altrettanto decisa con vario senso, e in oggi risuscitata per la terza volta, che desidero e spero sia l'ultima. E non è questione, o signori, della quale noi possiamo leggermente passarci. Interessa che ogni cittadino abbia sicurezza dei suoi diritti, e che gli elettori sappiano con certezza quali siano o no eleggibili, onde si abbiano essi intera la libertà e la tranquillità della scelta.

Magistrato io non sono, o signori, siccome ben sapete, nè mi grava il sospetto di difendere la causa mia; ma non per questo rinuncierò alle mie convinzioni, o lascerò di sostenere i diritti della magistratura.

La legge ammette al Parlamento gli ufficiali dell'ordine giudiziario che godono della inamovibilità concessa dopo il triennio; ma siccome non esprime da qual momento debba il triennio computarsi, così nasce la questione se lo si debba computare dalla nomina del magistrato o dalla data dello Statuto. Nel primo caso è vinta la causa degli eletti, nel secondo è manifestamente perduta.

Non dissimulo che alcune considerazioni potrebbero forse consigliarci giudizio sfavorevole ai magistrati, e considero innanzi tutto che quantunque la maggioranza di essi sia composta d'uomini eminentemente degni per ogni titolo, pure è forza confessare che la pubblica opinione ne addita molti, nei quali, a dirla schietta, la ricompensa fu assai maggiore del merito. (*Si ride*).

Siccome in tante altre cose, anche in questa noi lamentiamo i lagrimevoli effetti dei tempi che, non ha molto passati, ci è pur dolce di chiamare antichi, nei quali era legge l'arbitrio, diritto la forza, e l'assiduo lamento dei popoli, in mille modi angariati ed oppressi, o tardi o mai giungeva al trono dei principi.

Converrebbe adunque che il Governo avesse la latitudine di un triennio per purgare la magistratura, e così fare che tutti i membri corrispondano alla orrevole maggioranza.

Correremo rischio altrimenti di proclamare inamovibili anche quelli che l'opinione pubblica, e con ragione, vorrebbe non solamente amovibili, ma anche *amoti*, e per sempre, se mi consentite il voeabolo.

Un'altra considerazione nasce spontanea dalle mutate forme del Governo che portano la necessità di sottoporre a nuovo sperimento tutti i pubblici ufficiali. L'esperienza e la ragione c'insegna che uomini ausati all'assolutismo ben di rado si pongono poi d'accordo colle forme di pubblico reggimento, e vorrei che questa verità fosse riconosciuta dai ministri, i quali non si mostrano abbastanza persuasi che un nuovo carro sopra vecchie ruote corre pericolo di sfasciarsi nel mezzo del cammino. (*Applausi*)

Nè parmi possa disattendersi la terza considerazione dell'incaglio cui andrebbe soggetta l'amministrazione della giustizia che non è intera se non è pronta. Togliete cinque o sei membri contemporaneamente da un magistrato d'appello, secondochè può avvenire, e vedrete allora come saranno più frequenti il pianto delle vedove, il lamento dei pupilli e le maledizioni dei carcerati.

Nondimeno a fronte di queste considerazioni, due delle quali colpirebbero anche gli altri impiegati, e la terza militerebbe con forza eguale anche dopo la scadenza del triennio, più robuste considerazioni rendono più accettabile l'altra opinione.

Trattasi di un diritto eminentissimo, e ragion vuole che dove sia dubbiezza si ammetta la interpretazione più favorevole alla distintissima classe di cittadini ch'è minacciata di restarne almeno temporariamente esclusa. Ora, che vi sia dubbiezza ben lo dimostrano le stesse contrarie decisioni del Parlamento, una delle quali fu affermativa e l'altra negativa. Ma fra queste decisioni contrarie dee prevalere, per mio debole avviso, la prima, perchè emanata in tempo più prossimo alla legge, quando cioè non solamente siede ancora sul trono l'immortale largitore dello Statuto, ma si trovavano al potere i ministri che vi ebbero parte, cosicchè si rendeva allora più difficile l'ammissione non contrastata di una interpretazione che fosse contraria alla mente sovrana. Arbitro adesso fra le contrarie opinioni si assise il popolo che rieleggeva e mandava nuovamente alla Camera i magistrati. Rispettiamo dunque nella dubbiezza il suo giudizio, chè dal popolo fummo eletti anche noi.

Badate che la esclusione dei membri della magistratura non raggiunge lo scopo bramato da coloro che li avversano. Si vorrebbero infatti escludere come dipendenti, e non si considera che questa ragione sarebbe di qualche peso se altri pubblici ufficiali che i magistrati al Parlamento non si ammettessero. Quando però ne abbiamo determinato dalla legge il numero che bisogna assolutamente ammettere, ove altro non osti, noi con escludere i magistrati ci avventuriamo al pericolo di avere altri impiegati meno illuminati e più dipendenti. Ma per tacere di tutti gli altri recherò in mezzo i soli primi ufficiali del Ministero che presentano il massimo grado della dipendenza.

Per verità io dubito forte non possa dirsi di essi ciò che

l'oratore di Roma ne lasciò scritto di molti, che, *ad alterius voluntatem et nutum non modo verba sed etiam vultum componunt*.

E mentre coi ministri, che è pure stupenda cosa, si ammettono a rappresentanti del popolo i loro dipendentissimi primi ufficiali, oseremo noi di escludere i magistrati? Oh! in una Camera legislativa la esclusione degli uomini che si presumono più versati nella difficile scienza della legislazione non mi sa nè di utile, nè di opportuno, nè di congruo. Ma se considerate l'indipendenza come un male, spiegatemi il perchè volete ammettere un'opinione che tende a conservarla invece di distruggerla.

Rimediate a questo male per quanto da voi può dipendere, dichiarate che credete già inamovibili e perciò indipendenti i magistrati, e non aumentate, io ve ne prego, i paradossi. Già non è mestieri che io dinanzi alla vostra saviezza ricordi, che la distinzione e l'indipendenza dei poteri è la base delle costituzioni.

Se dunque ammettiamo che la magistratura resti amovibile per un triennio, avremo per tre anni la Costituzione mancante di un potere indipendente. Ma Carlo Alberto non volle darci sì mostruoso Statuto, e chiunque ne pensi diversamente si fa colpevole di atroce e immeritato oltraggio. Tuttodi si grida contro le vere e supposte violazioni dello Statuto, e nello stesso tempo vuolsi consacrare l'esistenza d'uno Statuto imperfetto! E che sarebbe allora della libertà della stampa, palladio della franchigia costituzionale? Giudici dipendenti e timidi pronunzieranno forse secondo i voleri del potere esecutivo. Che se mi verrete obbiettando il contegno e la fermezza della magistratura, specialmente negli ultimi mesi percorsi, e l'encómio che per ciò si ebbe dal giornalismo, mi sarà agevole rispondervi che allora torna vano ogni vostro timore, e che io lascio a chi lo ami questo nuovo genere di gratitudine che si appalesa, escludendo la stessa magistratura dall'Assemblea nazionale.

Tacio di tante altre ragioni che ponno desumersi dalla lettera e dallo spirito della legge, perocchè non voglio abusare la vostra sofferenza, e verranno dopo di me oratori più valenti; ma permettetemi soltanto l'estrema considerazione che io dirò di alta convenienza, e i nostri perpetui oppositori diranno forse di privato interesse.

Pur troppo esiste gente cosiffatta, che avversa per sistema le persone e le cose dal Parlamento. Dessa ha già diviso in due classi i membri che la compongono, una delle quali appella dei *conservatori* e l'altra dei *distruttori*; ma viva Dio! che qui saremo tutti conservatori, se non è abusata la parola. E sì che tutti vogliamo conservare lo Statuto e la monarchia, il sentimento della nazionalità e il principio della indipendenza; l'ordine e la tranquillità pubblica, per cui si renderà sempre più *praticabile* la Costituzione. Anche per questa ragione adunque, che poco monterebbe se le altre non fossero, diamo una solenne mentita a coloro che con animo vile e con accento codardo ci accusano di escludere la magistratura perchè eminentemente conservatrice, quando per verità noi non avversiamo che quei conservatori i quali distruggono conservando. (*Bravo!*)

**JACQUEMOUD G.** Dans les deux précédentes Législatures j'ai pris la parole pour soutenir que les magistrats qui ont trois ans d'exercice au moment de leur élection sont inamovibles et doivent être admis à siéger au Parlement. Je ne puis que me référer aux graves considérations sur lesquelles je me suis appuyé. Je crois inutile de les reproduire aujourd'hui parce qu'elles sont parfaitement connues de tous les députés qui siègent dans cette auguste enceinte. Je déclare donc que

j'appuie tous les raisonnements qui vous ont été présentés par l'éloquent orateur que vous venez d'entendre et je me bornerai à ajouter une seule considération.

Le Statut a établi par l'article 69 deux catégories de magistrats, c'est-à-dire une catégorie de magistrats inamovibles et une catégorie de juges amovibles. L'article 98 de la loi électorale se borne à exclure de l'éligibilité au Parlement les juges qui appartiennent à la seconde catégorie; je suis donc fondé à dire que les juges appartenant à la première catégorie peuvent être validement élus, quand bien même ils n'auraient pas encore acquis leur inamovibilité personnelle.

D'après ce système, il importe peu de s'appesantir sur la question de savoir si les trois ans d'exercice ne peuvent commencer que depuis la promulgation du Statut, puisque, même dans cette dernière hypothèse, les juges nommés par le Roi sont ceux de mandement, et n'appartiendraient pas moins à une catégorie de fonctionnaires que la loi électorale n'a pas exclu de l'éligibilité.

Comme le bureau n'a pris aucune conclusion, je me fais un devoir de formuler à la Chambre une proposition tendant à ce que monsieur le conseiller d'appel De Andreis soit admis à la Chambre des députés par l'approbation de son élection.

**JACQUEMOUD A.** J'ai écouté avec une attention pleine d'intérêt les raisonnements des orateurs qui m'ont précédé; je reconnais la portée des arguments qu'ils ont produits pour soutenir l'éligibilité des magistrats. Toutefois, ces messieurs me pardonneront de n'entrer nullement dans leur opinion. L'article 69 du Statut dit que les juges sont inamovibles après trois ans d'exercice. Toute la difficulté gît dans l'interprétation du texte précité. Dans les deux premières Législatures la question qui nous préoccupe a déjà été agitée; des raisons pour et contre ont été mises en avant. A mon sens, tout n'a pas été dit. Je vais essayer de donner quelques idées qui jusqu'ici paraissent avoir été omises.

Quand la loi est douteuse, quand le texte n'est pas explicite, le seul moyen, à mon sens, de pénétrer le véritable esprit de la loi c'est de remonter à son motif et à son but; car il ne saurait exister de loi sans but et sans motif. Quel est donc le dessein du législateur lorsqu'il subordonne l'inamovibilité des juges à la condition de trois ans d'exercice? Evidemment c'est de les soumettre à une épreuve, à une espèce de stage politique, nécessaire surtout en ce temps de transition; car il ne faut pas oublier que les hommes que nous trouvons aujourd'hui dans la magistrature, régie par le système constitutionnel, sont presque tous les mêmes qui ont fonctionné sous le régime de l'absolutisme. Or, cette épreuve ne peut être faite sur le triennium qui aurait couru avant la date de la mise en vigueur du Statut. La conduite des magistrats sous le régime despotique ne peut être la mesure de leur valeur, ni une recommandation quelconque pour eux sous un régime constitutionnel. L'ancien système gouvernemental convertissait toute institution en instrument politique. Hommes et choses, tout était façonné à ce moule. Prétendre donc que le système des vieux abus, des vieilles passions et des antiques préjugés doit être le criterium de la vie nouvelle des magistrats ce serait la plus choquante des absurdités. Les vieux éléments de l'ordre social nous les avons éprouvés sous le régime passé, nous savons ce qu'ils sont. En faire, sans contrôle et sans épuration, la base du nouvel ordre social, ce serait, je le répète, vouloir un état de choses contradictoire avec lui-même. Ces éléments, à supposer qu'ils soient susceptibles d'une modification quelconque, doivent nécessairement être mis au creuset de la nouvelle analyse poli-



tique. Je le répète, l'état de la magistrature passée ne peut rien m'apprendre sur ce que sera cette magistrature dans l'état futur. Les magistrats doivent donc être éprouvés sous le régime nouveau, ou bien l'article qui les déclare inamovibles après trois ans d'exercice est un non-sens, une loi sans signification aucune. Ils ont besoin d'être éprouvés précisément parce qu'ils sortent d'un régime qui n'offre point de garantie.

Si les trois ans d'exercice devaient compter dès avant la mise en vigueur du Statut, il en résulterait qu'il y aurait disparité entre la condition des anciens magistrats et celle des magistrats nouveaux qui viendront ; les premiers auraient été éprouvés sous le despotisme pour fonctionner sous le régime constitutionnel, supposition tout-à-fait irrationnelle, et les seconds auraient été soumis à l'expérimentation du système constitutionnel pour exercer leur pouvoir sous ce même système, chose logique et naturelle.

Or il est évident, messieurs, que tous les hommes appartenant à la même institution doivent être soumis à la même organisation ; sans cela vous auriez une disparate choquante, une absurde hétérogénéité. Je sais bien qu'il y a des gens qui aiment l'incohérence ; eh ! mon Dieu, il faut les laisser à leurs folles utopies. Pour nous, nous voulons une sévère uniformité.

D'un autre côté, si l'on examine attentivement le prescrit essentiel de l'article 68, de l'article 70 et de l'article 82 du Statut, on ne tardera pas à se convaincre que l'épreuve du triennium ne doit compter que dès le jour où le Statut aura son plein effet, c'est-à-dire dès le jour de la première ouverture du Parlement. L'article 68 dit que la justice est administrée par les juges que le Roi institue et non pas que le Roi a institués. Or, quel est ce Roi ? Un Roi constitutionnel. Donc c'est sous la Constitution que doivent être essayés les juges qu'il établit. Le législateur fait tellement comprendre que hommes et choses, tout doit être nouveau sous une nouvelle organisation, qu'il dit, article 82, qu'il sera pourvu d'urgence au service public par des dispositions souveraines ; il signifie tellement la nouvelle transformation sociale dans nos institutions, qu'il craint qu'on ne pense que l'ancienne magistrature ait cessé d'exister par le fait même du remaniement social moderne, inauguré par le Statut. Aussi s'empresse-t-il de déclarer, à l'article 70, que les tribunaux, magistrats et juges actuellement existants sont conservés ; et il a fait sagement par cette disposition, comme par celle de l'article 82 du Statut, qui porte que les formes, jusqu'ici adoptées, seront provisoirement maintenues ; et cela pour épargner à la société les brusques secousses et les trop forts bouleversements de la transition.

Le moins que le législateur ait pu faire pour introniser la rénovation sociale en matière judiciaire c'est donc d'avoir soumis le vieux personnel de la magistrature à trois ans d'essai sous le système politique actuel. Ceux qui veulent que les trois ans d'exercice soient pris sur le temps écoulé avant la mise en œuvre du Statut réorganisateur n'ont pas pris garde, les bonnes gens, qu'ils ne tendraient par là à nous donner, comme une garantie constitutionnelle de la moralité des hommes et de la rationalité des choses, toutes les turpitudes, les iniquités surannées et les vieilleries de tout genre d'un régime à jamais tombé en cendres.

D'ailleurs, l'épreuve du triennium imposée aux magistrats étant fondée tout à la fois sur la pureté de la vie privée, sur la capacité intellectuelle, sur la probité judiciaire et sur l'attachement au nouveau système constitutionnel qui nous régit, il résulterait, si l'on admettait que les trois ans d'exercice

pusse être pris sur le temps couru avant le Statut, il résulterait, dis-je, que l'inamovibilité étant ainsi déclarée tout d'abord, nul triage ne pourrait être fait, nulle opération ne pourrait être pratiquée, et que forcé serait à l'Etat de garder plus d'un magistrat peu assorti au régime constitutionnel. Mon dessein n'est pas d'atteindre tout le corps de la magistrature, je connais les estimables exceptions qu'il y a à faire dans le personnel du pouvoir judiciaire, comme dans celui des diverses autres institutions ; mais j'insiste à dire que là comme partout ailleurs il y a du bon et du mauvais grain, et qu'il faut absolument vanner cette semence.

Nous avons bien des magistrats peu acceptables dans le nouvel état de choses, toutefois, je l'avouerai avec ma franchise ordinaire, ce que j'improove et stigmatise ce n'est pas tant la faute des hommes que le vice des temps et des institutions ; je serai indulgent tant qu'on voudra envers les personnes, mais jamais envers les choses mal établies.

J'aspire autant que qui que ce soit après le moment où les juges seront inamovibles, c'est-à-dire indépendants, mais pour que cette indépendance soit une sûre garantie de leur intégrité je veux qu'elle se fasse dans les conditions posées par le Statut.

Il me resterait encore bien des considérations à ajouter à ce qui vient d'être dit ; mais dans la crainte de fatiguer la bienveillante attention qui me prête le Parlement, je vais, si la Chambre me le permet, passer à une digression dont elle pourra apprécier l'opportunité. Voici un fait pertinent à l'appui de mes raisonnements tendant à repousser, pour le moment, les magistrats du Parlement. Il s'agit d'un fait advenu en Tarantaise à propos de mon élection ; ce fait je le citerai non pas par ce qu'il m'est personnel, mais parce qu'il a trait directement à la question actuellement agitée, concernant la magistrature.

Un parti qui n'est pas le mien, un parti que j'appellerai soi-disant conservateur ou ministériel, comme on voudra, avait conçu le dessein de jeter du discrédit, un discrédit posthume sur mon élection, comme si le député de Moutiers pouvait jamais être atteint par qui que ce soit ! Les hommes de ce parti apocryphe conçurent l'idée de porter après coup une espèce de plainte au sieur avocat fiscal de Moutiers, prétendant que dans la section mandamentale de Bozel, le cri de *Vive la république* ! avait été proféré par un citoyen nommé monsieur Antoine Meunier et ses compatriotes de la commune de Saint-Bon. Ce qu'on désirait par cette manœuvre c'était de déconsidérer monsieur Meunier, les électeurs démocrates de la dite commune, et enfin l'élection elle-même du député. Le susdit avocat fiscal, soit mauvais dessein, soit faiblesse, accueillit cette récrimination, et prit pour sujet de son réquisitoire le mot de *cri séditieux*. Un peu de bon sens, un peu d'impartialité judiciaire et d'esprit politique auraient dû le mettre en garde contre une insinuation malveillante. Il requit donc ; de là une descente de la justice sur les lieux, laquelle fut exécutée à la grande stupéfaction des populations. Vous ne vous imaginerez pas, messieurs, quel est l'interrogatoire qui fut posé aux témoins appelés. Le voici (je supplie la Chambre de me prêter un moment d'attention) :

Je suis convaincu que monsieur le ministre Pinelli est étranger à cette misérable machination réactionnaire. (*Il ministro Pinelli fa segno affermativo*) Je vous le répète, monsieur le ministre, je crois que vous n'êtes nullement entré dans cette manœuvre. Je ne songe pas en ce moment à vous attaquer, vous pouvez être tranquille. (*Ilarità*)

Première interrogation faite par le juge instructeur : *Monsieur Meunier a-t-il crié : Vive la république ?*

A propos de cette première demande je ferai remarquer à la Chambre qu'on a voulu, en mettant en avant ce prétendu cri sédition, déguiser, sous la couleur d'un délit civil tombant sous la juridiction du tribunal correctionnel, une enquête électorale, ayant pour but de jeter de la défaveur sur l'honorable citoyen Meunier, et par suite sur l'élection. Il était notoire pour tout le monde, dans la vallée de Bozel, qu'aucun cri de ce genre n'avait été articulé; mais on cherchait un prétexte, et on a pris celui-là comme un autre.

Seconde interrogation : *Monsieur Meunier est-il entré dans la salle des élections ?*

Voilà maintenant l'interrogatoire qui met le pied sur le terrain politique.

Troisième demande : *Ce monsieur a-t-il cherché à entrer dans la dite salle ?*

Vous le voyez, messieurs, ce pauvre avocat fiscal et ce pauvre juge instructeur du tribunal de Moutiers se lancent dans la politique à plein collier ! (*Ilarità*)

Quatrième interrogation : *Est-il vrai que M. Meunier, circulant autour des groupes des électeurs de Bozel, ait dit : plus d'aristocratie ?*

Vous voyez, messieurs, que la magistrature va de mieux en mieux en matière politique. Il est clair d'après cela que le juge instructeur du tribunal de Moutiers se constitue officiellement le défenseur du système aristocratique et le persécuteur de ceux qui n'aiment pas ce système. Mais la magistrature, confondant le droit politique avec le droit civil, ne comprend donc pas ce que c'est que l'aristocratie. L'aristocratie n'est pas, comme se le figurent les gens ignorants, une caste, une classe de citoyens que les démocrates veulent proscrire; l'aristocratie est un ordre de choses, un ordre de choses usé, un système politique dans lequel tout le gouvernement est dans les mains de quelques hommes, de quelques familles privilégiées, au préjudice de tous, au détriment de la famille humaine universelle; il y a des nobles et des riches qui ne sont pas aristocrates, tout comme il se rencontre bien des hommes d'origine plébéienne, et bien des gens presque sans propriété et sans fortune qui sont des aristocrates; une remarque qu'on a faite, c'est que ces derniers aristocrates sont les plus forcenés. (*Ilarità ed approvazione*) L'avocat fiscal et le juge instructeur du tribunal de Moutiers mettraient donc leur caractère officiel au service d'un système politique réprouvé par le Statut fondamental de notre monarchie constitutionnelle. Et en présence de tels faits, on oserait prétendre que la magistrature, avant de jouir du bénéfice irrévocable de l'inamovibilité, n'a pas besoin d'une épreuve de trois ans faite sous le régime constitutionnel ?

Cinquième interrogation : *Monsieur Meunier a-t-il cherché à déterminer le vote des électeurs dans le sens d'un parti plutôt que dans celui d'un autre ?*

La progression devient toujours plus merveilleuse. On dirait que le juge instructeur fait aux témoins un véritable cours de politique. A l'entendre, il est à croire que maintenant les électeurs ne pourront plus se concerter ensemble pour discuter sur des matières politiques, et déterminer le choix du député à élire, sans courir le risque d'être mandés par devant MM. les magistrats procéduriers. Et on viendra nous dire après cela que nos magistrats n'ont pas besoin de trois ans au moins d'éducation constitutionnelle avant d'être dotés de l'inamovibilité ?

Sixième interrogation : *Avez-vous entendu que monsieur Meunier ait blâmé la politique du ministère Pinelli ?*

Voilà enfin le grand mot lâché. (*Ilarità*) On va être poursuivi et procédé dans toutes les formes pour n'être pas

grand amateur de la politique de M. Pinelli. La politique de M. Pinelli est ainsi mise sous la sauvegarde de la magistrature civile, elle est placée, comme vous le remarquez, messieurs, dans le sanctuaire de la justice, à l'instar d'un code sacré, à la façon des douze tables de la loi. (*Ilarità*) Malheur à qui y touche ! Gare le réquisitoire et le mandat de comparation ! (*Ilarità*)

La Chambre voudra me permettre encore quelques réflexions. Il est manifeste que la magistrature de Moutiers était incompétente pour faire une pareille enquête électorale, instruction qui, on le sait, ne peut avoir lieu que sur un ordre émané du Parlement.

Mais il y a plus, la ridicule et absurde enquête dont il s'agit présente un caractère de partialité vraiment révoltante. Ce qu'on voulait chercher ce n'est pas la vérité, mais bien un coupable désigné *a priori*; aussi l'enquête laissa de côté les annexes et connexes du fait électoral et suivit d'un bout à l'autre une ligne hostile, réactionnaire. Chaque fois que les témoins, dans leur candide simplicité, commençaient à décliner des faits odieux de corruption et de machinations électorales commis par les agents du parti soi-disant conservateur, le juge instructeur les arrêtait tout court en leur disant : *Il n'est pas question de cela, répondez uniquement aux questions que je vous adresse*. Si l'avocat fiscal et le juge instructeur, tout ignorants qu'ils étaient sur la question de compétence, eussent eu au moins de l'impartialité et de la bonne foi dans leur erreur judiciaire, ils auraient pu, en portant la lumière de l'enquête sur toutes les circonstances et dépendances du fait incriminé, reconnaître de quel côté se trouvaient l'impudeur, l'immoralité et le cynisme des manœuvres électorales; et ils auraient rencontré cet assemblage de bassesses dans un parti qui n'est pas le parti démocratique de Tarantaise; mais, comme on l'a observé, leurs recherches tendaient à toute autre chose.

Cette descente de la justice sur les lieux, cette enquête, ce grand fracas d'instruction et d'audition de témoins ont exercé, dans les communes du mandement de Bozel, une grande intimidation sur les ingénues consciences des électeurs. Le sentiment politique des populations a été troublé, bouleversé par ces machinations judiciaires faites au profit d'un parti politique réactionnaire. Aussi plusieurs électeurs de Bozel, dans cette confusion des droits politiques et civils, s'adressèrent à moi, leur député, et me demandèrent s'ils ne pouvaient plus embrasser telle ou telle opinion politique, exprimer leur pensée sur M. Pinelli, se prononcer pour la démocratie, sans s'exposer à subir un procès criminel et scandaleux.

Je répondis à ces candides électeurs ces propres paroles : « Mes amis, il ne faut pas vous effrayer, il y a ici une déplorable profanation de la justice, une prostitution de la magistrature, qui ne sauraient durer. Quant à M. Pinelli, il est, comme homme privé, un bon citoyen, un excellent député, dévoué dans son sens à son pays; il a toujours été un bon époux et il sera toujours un bon père de famille, si jamais il se remarie, comme nous l'espérons tous. (*Ilarità prolungata*) Quant à l'homme politique, son système est détestable, vous pouvez le dire hautement, sans crainte de subir un procès. Le Statut garantit à tous les citoyens une complète liberté d'opinion. »

Pour moi, il m'est avis et j'espère qu'en ceci vous approuverez, messieurs, ma pensée, que les magistrats en question, au lieu de faire des procédures inconstitutionnelles, au lieu de commettre des actes attentatoires à la liberté des consciences électorales, et de s'égarer dans le champ politique



dont les routes leur sont inconnues, feraient mieux de s'occuper à expédier des procès civils qui sont appointés depuis un an ou deux, et chôment dans la poussière des greffes, au grand préjudice des citoyens qui ont un si grand besoin d'une prompte justice.

Par ces motifs, je conclus à ce que le Parlement, en déclarant que l'inamovibilité judiciaire ne doit commencer qu'après trois ans d'exercice à dater de la mise en vigueur du Statut, repousse l'admission de monsieur le conseiller d'appel De Andreis et de tous les magistrats. (*Segni generali d'approvazione*)

**MELLANA.** Ho domandato la parola non per combattere le osservazioni addotte dall'onorevole signor Siotto-Pintor, nè per appoggiare le parole del mio amico dottore Jacquemoud.

Essi, a mio avviso, si sono internati in una discussione che non importa al caso sul quale siamo oggi chiamati a deliberare. A trattare questa grave materia ne rimarrà tempo quando come legislatori saremo chiamati, col concorso degli altri due poteri, a giudicare sulla interpretazione dell'articolo 69 della Costituzione. E ciò io spero sarà fra breve, se il Ministero crederà di suo dovere il presentare una proposizione di legge in proposito; e tanto più è a sperare che ciò debba essere fra breve, in quanto che io ritengo per certo che la Commissione, che dall'antecedente Ministero era stata incaricata di preparare un lavoro in proposito, abbia già rimesso al Ministero il risultato dei suoi studi.

Io poi ho chiesto semplicemente la parola per protestare contro quella parte del discorso del signor Siotto-Pintor, colla quale voleva accagionare presso la nazione il Parlamento che votava, o che potesse votare per la non ammissione dei magistrati nel Parlamento, come colpevoli di aver ritardato, o di ritardare alla nazione il beneficio di una delle più essenziali sue garanzie, quella cioè dell'indipendenza della magistratura! (*Bene!*)

Non deve permettersi che un così grave errore si introduca nel paese, il quale deve sapere quello che ben sa la Camera, che cioè coll'ammettersi da noi i magistrati a sedere nella Camera, noi non avremmo di un sol giorno anticipato questa garanzia, della quale tutti desideriamo venga il tempo di potere legalmente e senza più gravi inconvenienti dotare il nostro paese. Ma per ciò fare vi vuole una legge, e se noi nei voti di ammissione alla Camera siamo giudici sovrani ed inappellabili, non ci è però dato di dare una legale interpretazione alla Costituzione, per il che fare si richiede il concorso dei tre poteri.

La prima nostra Legislatura ha creduto che si lascerebbe meglio intatta la questione ammettendo nel suo seno i magistrati; la seconda Legislatura ha invece creduto di meglio raggiungere questo scopo non ammettendoli: ora la presente Legislatura giudicherà: ma qualunque sia per essere il suo giudizio, noi lo ripetiamo, esso non può per nulla influire sulla o non attuale inamovibilità della magistratura.

Io intanto dichiaro che voterò come nella seconda Legislatura, cioè per la non ammissibilità a sedere fra noi del consigliere d'appello De Andreis, della cui ammissione ora si tratta, e tanto più io mi atterro a questa sentenza, in quanto che non può essere lontano il giorno che sia una volta decisa, e per legge, questa grave questione che da più d'un anno tiene divise le menti subalpine, e che ha prestato materia a tante ingiuste calunnie.

**SIOTTO-PINTOR.** Domando la parola per un fatto personale.

Se non m'inganna la memoria, l'onorevole deputato Mel-

lana ha interpretato assai male le mie parole. Io non feci imputazione di sorta alla passata Legislatura cui apparteneva anch'io. Credo anzi di averle fatto encomio, quando per provare il dubbio mi confortai delle contrarie decisioni di due Legislature, una delle quali emanò appunto dall'ultima. Imperocchè vede ciascuno che sarebbe stato frivolo l'argomento se l'una o l'altra Legislatura non avesse avuto ragioni più o meno plausibili. Dissi bensì che escludendo i magistrati potrebbe restarne compromessa la libertà della stampa, lo dissi e lo ripeto, se occorrerà, mille volte.

La è una mia convinzione cui non posso rinunciare, checchè ne pensi l'onorevole preopinante.

**GASTINELLI.** Molte cose si sono altra volta dette in favore e contro l'ammissione dei funzionari dell'ordine giudiziario al Parlamento nazionale al pretesto di loro amovibilità od inamovibilità. Io mi associo interamente al parere dell'onorevole deputato e chiarissimo amico Mellana, chè, se non mi tradisce la memoria, nella Legislatura passata consigliava appunto la Camera ad escludere i medesimi perchè erano già stati una volta ammessi, onde non rafforzare un antecedente in loro favore; per non rafforzare, io soggiungo, un altro antecedente in loro odio, e poichè versiamo in una dubbia controversia, consiglio la Camera di ritornare al primo voto, dato il dubbio di loro amovibilità od inamovibilità, sebbene questo dubbio, per dirlo di passaggio, mi paia nato piuttosto dalle sottili discussioni che si sono sull'articolo 69 dello Statuto elevate, che non dalla prima e naturale intelligenza dell'articolo stesso. Io interrogo il senso comune, interrogo il senso stesso dell'autore dello Statuto e della legge elettorale. Qual è il senso più naturale, più ovvio che rappresentano i termini di quell'articolo? Non osserviamo la giacitura delle parole (perchè io credo che ogni difficoltà sia nata dalla medesima); attendiamo al loro risultamento. Lo Statuto dispone che i giudici (purchè non di mandamento) sono inamovibili ad una doppia condizione, alla condizione cioè della nomina del Re, ed alla condizione dell'esercizio di tre anni. Io non intesi diversamente questo articolo, e credo che se da principio fu comune un'intelligenza, dalle discussioni che si sono in progresso sollevate sia nata la divergenza delle opinioni. Poteva l'autore dello Statuto contentarsi della prima di quelle condizioni, e veramente nella Carta francese noi non ne vediamo altra. Essa dice: *Les juges nommés par le roi sont inamovibles*. Il nostro Statuto ha voluto porvi un'altra condizione; ha voluto insieme alla nomina l'esercizio che si collega alla nomina stessa; ma come non è venuto in pensiero ad alcuno di pretendere che la nomina del Re per attribuire l'inamovibilità ai giudici dovesse essere posteriore all'osservanza dello Statuto, così credo io che una sana logica debba e possa convincerne che l'altra condizione da questa dipendente, collegata a quella dell'esercizio di un triennio, esista indifferentemente sì prima che dopo l'osservanza dello Statuto, perchè sia attributrice della prerogativa costituzionale contenuta nell'articolo 69 del medesimo. In altri termini (poichè molte volte le proposizioni non fanno difficoltà che per la maniera in cui sono concepite), convertendo in termini equivalenti l'articolo dello Statuto, riducesi a questa sentenza: *I giudici che alla nomina regia accoppiano un triennio d'esercizio d'ora in avanti sono inamovibili*.

Ho aggiunto *d'ora in avanti* per far vedere che il principio della non retroattività non può aver luogo nelle condizioni di quella prerogativa, ma debbe a questa restringersi. Certamente esso non ha luogo nella prima di quelle condizioni, nè è sin qui, come diceva, caduto ad alcuno in pensiero di

dubitante. Il dubbio ristretto alla seconda delle medesime è nato dacchè questa segue nella scrittura dei termini alle parole: *sono inamovibili*. Ora, mentre è evidente la sua collocazione colle precedenti espressioni: *i giudici nominati dal re*, neppure è nel concetto dell'articolo l'idea di tempo avvenire, come indica l'espressione del tempo presente *sono*, a vece del futuro *saranno*.

Dunque ha voluto propriamente il sovrano che lo Statuto funzionasse subito ed in ogni sua parte, ha voluto che collo Statuto avvenissero tutte le guarentigie costituzionali, e quindi che l'inamovibilità fosse e s'intendesse proclamata pei giudici da quel tempo a quelle condizioni.

Invoco il senso comune espresso nei mille voti che affrettavano il depuramento della magistratura nel tempo intermedio tra la promulgazione ed osservanza dello Statuto nella persuasione dell'inamovibilità dei giudici tosto avvenuta quell'osservanza.

Invoco il senso dell'autore stesso dello Statuto. Che egli intendesse veramente questa inamovibilità dall'osservanza dello Statuto mi fa certo l'articolo 98 della legge elettorale.

Infatti mentre ivi al numero 1 esclude dalla deputazione i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, al numero 4, trattando degli impiegati dell'ordine amministrativo, non tutti li esclude, ma solo quelli che hanno un grado minore dell'intendente generale.

Ora crediamo noi che il legislatore intendesse, mentre ammetteva gli impiegati amministrativi, che hanno maggior dipendenza di quello che ne abbiano i giudici, a seder tra i rappresentanti della nazione, volesse poi da questa rappresentanza tutto escludere ed intieramente l'ordine della magistratura, a cominciare dai presidenti dei tribunali di prima cognizione sino a quello del magistrato supremo di cassazione? Diversa fu certo la mente del legislatore che riteneva al loro riguardo la presunzione di fatto, la presunzione cioè non potersi, generalmente parlando, rinvenire un presidente dell'ordine giudiziario il quale non avesse oltre un triennio d'esercizio.

Del resto potrei dire, o signori, che il principio della non retroattività della legge patisce in ogni legislazione anche delle eccezioni, non solo quando è manifestamente contraria la volontà del legislatore, ma anche quando la natura della legge, le condizioni delle disposizioni in essa contenute ciò richieggono.

Credereste che all'emanazione di una legge, la quale dispone che dopo 40 anni di esercizio possa un giudice aspirare a riposo con onorifico stipendio, sia mestieri ancora varcar nuovamente questo termine a colui che avesse già prima molta parte di quella carriera compita?

Potrei dire che la ragione che consigliò quel principio di non retroattività si fu l'idea di non pregiudicare all'acquisto od alla conservazione degli altrui diritti.

Ora, qual diritto e di chi potrebbe nel suo acquisto o nella sua conservazione venir turbato dall'attribuzione di quella costituzionale prerogativa nell'attimo dell'osservanza dello Statuto?

Dei giudicanti non certo, alla cui dignità si aggiungerebbe ampiezza, la cui coscienza si rafforzerebbe da quella inamovibilità.

Dei soggetti a quella giurisdizione tanto meno, la libertà dei cui diritti verrebbe dalla stessa tutelata.

Resta il pregiudizio della facoltà al Governo di rimuovere i giudici stessi, ed a ciò si riferiscono le ragioni che io sentiva testè in contrario addursi dall'onorevole proepinante.

Osservo però che riguardo ad alcuni fatti che egli menziona acconciamente gli si rispondeva, che se il giudice fosse pronunciato inamovibile, forse e senza forse questi non sarebbero avvenuti. Osservo principalmente che, dato anche un inconveniente, non si dovrebbe perciò tuttavia far forza ad una disposizione di legge, tanto meno poi nel conflitto di maggiori inconvenienti.

D'altra parte poteva il Governo nel tempo che passò tra la promulgazione dello Statuto e l'attivazione del medesimo depurare la magistratura. Non c'illudiamo, o signori; se egli non vi ha provveduto provvediamo noi alla libertà ed alla sicurezza dei cittadini; non c'illudiamo, ripeto; per uno, due o tre individui che si vorrebbe lasciare all'arbitrio del Governo, a quel pretesto di rimuovere, non rinviamo noi dall'intero ordine giudiziario una prerogativa che lo assicura nel disimpegno di sue funzioni, non togliamo ai cittadini la salvaguardia di loro libertà.

E tuttavia il nostro voto non versa definitivamente sull'interpretazione dell'articolo 69 dello Statuto; deliberiamo, nel dubbio che possa nascere dal disposto di quell'articolo, sull'ammissione od esclusione da questa Camera di onorevolissimi cittadini.

A questo punto non può esser dubbio il nostro voto, se pur ha la Camera il sentimento che debbano in seno a lei venir rappresentati tutti i vitali interessi della nazione, debbano venire accolte le specialità, le capacità, le notabilità atte ad illuminarla.

Nè è pericolo dell'indipendenza di quei funzionari, ed io ne appello a testimoni i cittadini d'ogni condizione che potranno anche recentemente convincersi che quella magistratura fu il muro di difesa tra il potere e la libertà.

Siamo generosi, poichè il possiamo essere senza offesa della legge e della giustizia, verso chi fu coraggioso, imparziale, intrepido a tutelare in ogni incontro la libertà dei cittadini (*Applausi*)

**MELLANA.** Il deputato Siotto-Pintor diceva testè che io forse non avevo bene intese le sue parole; io invece sono certo di non averle solamente bene intese, ma di avere anche ben compreso il significato delle medesime. L'onorevole Siotto-Pintor or ora orando in favore dell'ammissione dei magistrati faceva primeggiare la ragione che più indipendente nel profondere i loro giudicati sarebbero i magistrati, ove fosse sancita la loro inamovibilità: logica deduzione sarebbe quindi che l'onorevole deputato, o crede, il che non posso ammettere, o vuol far credere che da questo nostro giudicato di semplice ammissione dei giudici nella Camera dipende la ricognizione in essi della loro o non inamovibilità; e che quindi da questo nostro voto dipenda il sancire o no questa nazionale garanzia. Il che quanto sia assurdo, quanto sia ingiusto che tale errore si propaghi nel paese, niuno vi ha che qui nol vegga. Io lo ripeto un'altra volta: è tempo che infine si decida questa controversia, che fino ad ora fu seme di dissidi, d'ingiuste accuse e di errori, è tempo che si provveda a togliere un dubbio che tocca così da vicino uno dei più sacri diritti della nazione; ma ripeto pure un'altra volta che per ciò fare si richiede una legge interpretativa dello Statuto, per fare la quale si richiede il concorso dei tre eguali poteri, la Camera elettiva, il Senato e la reale sanzione. Invece adunque di consumare un tempo prezioso internandosi in una così grave discussione che a giorni sarà di nuovo presentata all'inallora efficaci nostre deliberazioni, io stimo più utile consiglio di nuovamente invitare il Ministero a non più oltre differire di sottometterci un relativo progetto di legge, massime che la Commissione già a

quest'effetto stabilita ha già ultimati e rimessi i suoi lavori.

**LIONE.** L'onorevole deputato Gastinelli diceva che vi ha una differenza tra le nostre leggi e quelle della Francia; che in Francia basta che i giudici siano nominati dal re per essere inamovibili e che tra noi invece si richiedono due condizioni per essere tali.

Ritenendo adunque questa base del ragionamento dell'onorevole deputato, io chieggo qual è il motivo per cui la legge francese credè sufficiente l'una delle due condizioni accennate, e qual era il motivo per cui il patrio onorando legislatore credeva aggiungerne un'altra, la seconda.

La risposta sembra che venga ovvia: le diverse condizioni in cui là si trovava la magistratura e la condizione in cui si trovava presso di noi; là si credè bastare che il giudice fosse nominato dal re, qui si credette inoltre che fosse necessario un triennio di esperimento. E quale è il motivo per cui il patrio legislatore credette necessario questo triennio d'esperimento prima che la magistratura diventasse inamovibile? La condizione in cui si trovava da noi la magistratura sotto un Governo assoluto volle che senza un triennio di esperimento non possa il magistrato diventare inamovibile.

Ora dunque, relativamente a questo triennio di esperimento, si può egli credere che abbia egual valore quello che si faccia sotto un regime assoluto di governo e quello che si compie sotto il regime costituzionale?

Si può egli supporre che il legislatore abbia creduto poter egualmente servire tre anni di esperimento prima come tre anni di esperimento dopo?

Io nol credo. Hanno ben diverso valore i tre anni nel regime costituzionale sotto ministri risponsabili, sotto le garantigie della libertà, sotto la pubblicità del pensiero, sotto la libertà della stampa; hanno ben diverso senso questi tre anni di esperimento da quello che potessero avere tre anni prima in un regime di assolutismo.

Io dico: nella mente del legislatore il triennio d'esperimento nel regime costituzionale basta per provare il magistrato e farlo uomo tale che possa nell'esercizio delle sue funzioni diventare inamovibile; nè credo che la mente del legislatore fosse tale da giudicare egualmente degno dell'inamovibilità colui che non avesse fatto esperimento così severo sotto un regime anteriore.

Ecco perchè io penso che le parole dello Statuto, le quali non definiscono chiaramente la cosa, si debbano intendere richiedere un termine di un tirocinio di esperimento dopo la promulgazione e l'osservanza del medesimo, e che perciò diventino e siano anzi inamovibili i magistrati dopo tre anni di esercizio nel regime costituzionale; perchè, se diverso valore ha quest'esperimento da quello che si fece prima, io non credo che il legislatore abbia voluto prefiggere condizioni diverse.

Io tengo in condizione diversa il tirocinio di un triennio prima dell'esperimento di un triennio dopo; quindi io conchiudo che il pensiero del legislatore non potè essere se non se di accordare ai magistrati quest'inamovibilità allorché avessero fatto tutti un pari esperimento d'un triennio nel regime costituzionale. Io, quindi, anche nella considerazione che si tratta di uno stato provvisorio, e che non è ancora presentata la legge, il di cui progetto si maturava in proposito, non veggio il motivo di discostarsi dal voto della precedente Legislatura.

**SINEO.** Già ebbi altre volte a manifestare la mia opinione sull'argomento che ora si presenta di nuovo alla discussione della Camera, nè voglio oggi farmi a ripetere i già addotti

motivi, tanto più che vennero or ora compendiate dagli onorevoli preopinanti. Solo direi che sin dal principio, sino dal tempo in cui si promulgava lo Statuto, ho sempre giudicato nello stesso senso, e tuttavia non ho mai creduto di rendermi meno riverente alla magistratura, cui professo altissimo rispetto, bensì opino che per essere conservatori, appunto nel senso cui accennava l'onorevole deputato Siotto-Pintor, noi dobbiamo osservare esattamente le leggi ed eseguirle come stanno scritte.

Io credo che la legge sia concepita in termini ben chiari, quando ci proibisce di ammettere nella Camera un membro della magistratura che sia amovibile.

Nel breve tempo in cui ebbi l'onore di tenere il portafoglio della giustizia mi astenni dal promuovere rimozioni nell'ordine giudiziario, appunto perchè non ho creduto che fosse concesso ai ministri d'interpretare a loro arbitrio le leggi e ricomporre a loro talento i magistrati: ho seguito l'esempio dei miei predecessori, e non altrimenti avrei proceduto a cambiamenti che credeva indispensabili nella magistratura, salvo dopo avere avuto il parere dei più illustri fra i membri che la compongono. A tal uopo ho stabilito una Commissione, della quale era capo il presidente del Senato, primo presidente del magistrato di appello di Torino. Componevano la Commissione, lo ripeto, parecchi fra i membri più illustri della magistratura. Essi furono tutti d'accordo nel concludere che la magistratura non è inamovibile; bensì proponevano, ed era dal canto mio altamente pregiata questa loro proposta, che con apposita legge si stabilissero alcune condizioni, onde evitare l'arbitrio del potere esecutivo intorno ai cambiamenti che debbono introdursi nella magistratura.

Il rapporto di quella Commissione esiste nel Ministero di grazia giustizia, e sono persuaso che l'illustre giureconsulto che tiene attualmente i sigilli dello Stato trarrà da questa proposta argomento per introdurre una legge davanti alle Camere.

Se la Camera venisse a proclamare sin d'ora irrevocabilmente l'inamovibilità della magistratura, resterebbe tolta al Governo stesso la facoltà di proporre quegli equi temperamenti che possono conciliare la dignità e l'indipendenza individuale del giudice con la necessità di riformare l'ordine al quale esso appartiene. Aggiungasi che il parere di quei riveriti personaggi non è di poco peso nell'attuale questione. Bisogna dunque riconoscere che attualmente i giudici sono tutti amovibili.

**BIANCHI.** Io non parlerò della questione politica, ma solamente sottometterò alla Camera una breve riflessione, la quale deve, per quanto pare a me, distruggere affatto l'argomentazione con la quale hanno voluto gli onorevoli preopinanti trarre dall'interpretazione della legge alla volontà del legislatore, di tosto concedere l'inamovibilità ai magistrati che avessero un triennio di esercizio, e deve anzi condurci all'opinione opposta.

Io rispetto la decisione della prima Camera, ma credo che tutt'altre sieno state le ragioni che le legali, epperò non certo l'interpretazione della supposta volontà del legislatore quelle che l'hanno mossa a venire in tal sentenza.

Io ho sentito, è vero, a ragionare se si dovesse l'esercizio del triennio esigere posteriore alla pubblicazione dello Statuto, oppure bastasse l'anteriore; ma io leggo nell'articolo 82 dello Statuto, che esso non prima avrebbe vigore che il giorno dell'apertura delle Camere; ora dunque, chi potrà mai provarmi che il giorno delle prime elezioni, quand'anche vogliasi computare valido il triennio d'esercizio anteriore allo Statuto, chi, dico, potrà asserirmi che vi fosse alcun ma-

giurato inamovibile, nè in quel giorno, nè per altri dieci successivi, nei quali ancora non era in vigore lo Statuto, che primo e solo fra le nostre leggi parlò di inamovibilità dei magistrati?

Io vi dirò schiettamente che da quell'articolo troppo chiara vedo espressa la volontà del legislatore, di esigere dai magistrati tre anni di prova sotto il regime costituzionale, ordinando che le elezioni dei deputati, i quali dovevano durare per cinque anni, appunto si facessero mentre i magistrati erano tutti amovibili *ad nutum*.

Epperò rispettando, lo ripeto, le politiche ragioni che possono aver indotta la maggioranza della prima Camera a votare l'ammissibilità, io per la terza volta voterò contro l'eleggibilità dei magistrati.

**VALERIO.** Domando la parola.

Io mi credo in debito di dire per qual motivo in questa circostanza mi separi dall'opinione politica dei miei amici.

Come membro del Comitato democratico centrale, io proponeva, non ha molto, ai voti dei cittadini di Torino un illustre magistrato, il cavaliere Massa-Saluzzo.

Io fin d'allora con questa proposta intendeva che i cittadini rendessero pubblica testimonianza alla magistratura pel fermo e nobile contegno con cui nei trascorsi dolorosissimi mesi prendeva a tutelare la libertà del paese.

La lettera dell'articolo dello Statuto, a me non avvocato, a me non magistrato, a me non avvezzo alle sottili distinzioni del forense e del teologo, pareva di dubbia interpretazione, cosicchè sciogliendola coll'aiuto del buon senso, ed in vista del maggior utile del paese, tacitamente nelle due votazioni precedenti votai colla destra del Parlamento, cioè per la inamovibilità.

Ora, stante la circostanza che ho accennata, credo dover mio di dire ad alta voce il mio voto, perchè debbo scaricare della loro parte di responsabilità gli altri membri del Comitato democratico centrale, i quali, essendo assenti, a me affidavano il compimento di quelle liste.

Io credetti farmi interprete di coloro i quali amano che la libertà del paese sia francamente tutelata, proponendo all'elezione del paese un illustre, dotto e libero magistrato.

Nelle circostanze in cui siamo, per quanto sia da desiderarsi, non credo probabile una depurazione dei magistrati od inetti, od avversi alle nostre libere istituzioni; del resto parmi che la maggior parte dei magistrati abbiano dato sufficienti guarentigie del loro amore per la libertà, perchè essi debbano fin d'ora tenersi per inamovibili.

Questa è la ragione per cui io voto in questo senso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Jacquemoud propone che venga ammesso nel seno della Camera il signor consigliere d'appello De Andreis, come deputato del collegio di Demonte.

Metterò dunque ai voti l'ammissione a deputato del collegio di Demonte del consigliere di appello De Andreis. (Non è ammesso.)

**COSTA DI BEAUREGARD.** Je demande la contre épreuve. (Mormorio)

*Voci dalla sinistra.* È giudicato.

**DEMARTINEL.** Je demande la contre épreuve, qui est de droit.

**BARBIER.** Le résultat du scrutin est déjà proclamé. (Rumori)

(Si fa la controprova, ed è confermata la non ammissione.)

**PRESIDENTE.** Se vi è qualche relatore, voglia salire alla tribuna.

**BERTINI, relatore del V ufficio.** Cuglieri, 1° collegio: elezione del signor Francesco Guillot.

Prima adunanza del 22 luglio: numero degli elettori iscritti 566, maggioranza del terzo 123; votanti 163, maggioranza della metà 82.

Nella prima votazione il signor Guillot ebbe voti 100, don Giuseppe Luigi Passino di Bosa 61, don Battista Spanu 1, canonico Angelo Puggioni 1.

Nessuno dei candidati avendo conseguita la maggioranza voluta dalla legge, nel successivo giorno 23 si aperse lo squittinio sopra i signori Guillot e Passino che avevano ottenuto un maggior numero di voti nella prima votazione.

In questo secondo squittinio Guillot ottenne voti 99, Giuseppe Passino 41.

In conseguenza il signor Francesco Guillot venne proclamato deputato.

I processi verbali di questa elezione sono in perfetta regola. Vi esistono però due richiami di cui, a nome del V ufficio, do lettura alla Camera, perchè meritano tutta la sua attenzione.

Il primo, sottoscritto dal notaio Antonio Giuseppe Carboni, ma non scritto di suo pugno, è diretto al signor ministro dell'interno. In risposta a questo richiamo o protesta v'ha la seguente dichiarazione del presidente di quell'ufficio elettorale, che leggo:

« Detto giorno ed in questo primo collegio in Cuglieri si dichiara dal sottoscritto presidente, che avendo rilevato di causarsi dei disordini e contrasti per parte dell'elettore notaio Antonio Giuseppe Carboni di Bosa, anzi che scriveva nelle schede degli elettori inalfabeti che lo invitavano, dei nomi diversi da quelli che li venivano espressati, come si è riconosciuto dalla scheda di Tommaso Cocco di Scanu, inserita nell'atto verbale, lo stesso presidente, per assicurare l'ordine e la tranquillità del collegio, a termini dell'articolo 78 della legge elettorale, ha provveduto provvisoriamente l'allontanamento dal collegio del detto notaio Carboni, che già avea eseguita la sua votazione, acciò non si turbassero maggiormente le operazioni elettorali. »

*Sottoscritto*

« D. BATTISTA FOIS, presidente. »

In conferma del che avvi una scheda in cui è scritto il nome di don Giuseppe Luigi Passino, e sottoscritta da tutti i membri di quell'ufficio.

Il secondo richiamo è il seguente del comune di Montestru contro l'elezione del prefato signor Guillot, e contro quella del cavaliere Spanu:

« Il comune di Montestru protesta innanzi il Parlamento nazionale contro le elezioni fatte da questa provincia dei due deputati in persona di Guillot e Spanu, per essere state non libere, ma forzate per opera dei Cuglieritani; giacchè, oltre all'incusso timore agli elettori che ove votassero per don Giuseppe Luigi Passino di Bosa sarebbero stati rovinati, molti vennero subornati dal signor Ugo, segretario dell'intendenza, avvocato De Lorenzo, nipote dell'intendente generale, e molti altri, per cui molti elettori si allontanarono dalle elezioni, massime gli elettori della Planargia, nel cui mandamento è giudice esso avvocato De Lorenzo, temendo i futuri oltraggi e di comprometersi con quell'autorità. Nè in ciò solo si fermarono gli oltraggi e gl'insulti che i Cuglieritani fecero agli elettori tutti che credevano votare pel Passino; che allo scioglimento dei collegi fecero degli spari, impropereando con voci clamorose e con suoni di corni essi elettori, fra i quali v'erano compresi molti sacerdoti e costituiti in dignità, e poco mancò

che non gli avessero dato di sopra con legnate o dato il fuoco, a cui sarebbero anche arrivati, se gli altri elettori non avessero usato prudenza per sottrarsi dalla morte che avevano imminente colle guardie nazionali sotto le armi per umiliare ed intimorire chiunque negasse il voto a Guillot e Spanu. Per cui, oltre al protestare che fa questo comune per la nullità delle seguite elezioni, implora dalla Camera venga assegnato un altro paese qualunque per la nuova convocazione dei collegi, onde evitare tutti gl'inconvenienti che potrebbero nascerne. »

Questa protesta è tutta scritta e sottoscritta dal notaio Giuseppe Sanna, segretario comunale.

In calce alla protesta si leggono scritti dal medesimo notaio quattordici nomi di consiglieri comunali; alcuni di essi coll'indicazione *elettori*, e con accanto a ciascun nome una piccola croce e le parole *segno di*.

Di queste due proteste non si fa motto nel processo verbale d'elezione.

L'ufficio V, fatta matura disamina delle narrate cose, fu d'avviso unanime di proporre alla Camera un'inchiesta sul fatto d'intimidazione di cui è fatta parola, e sul numero degli elettori del comune di Montestru, i quali in conseguenza della detta intimidazione si sarebbero astenuti dal votare.

(Messe ai voti le conclusioni dell'ufficio, sono adottate.)

**COLLA**, relatore del VI ufficio. Il collegio elettorale di Thonon eleggeva a suo rappresentante il signor Frézier, presidente del magistrato di prima cognizione. Le operazioni furono regolari.

Se non che il VI ufficio scorgendo nella persona del signor Frézier un caso d'ineleggibilità per la sua carica di presidente del magistrato di prima cognizione, unanimemente opinò che si dovesse per organo mio proporre l'annullazione di questa elezione.

(È annullata.)

**BIANCHI-GIOVINI**, relatore del V ufficio. Il secondo collegio elettorale di Cuglieri è diviso in due sezioni.

Nella prima sezione vi sono elettori 337.

Nella seconda sezione elettori 208.

Ebbero luogo due convocazioni.

Nella prima votarono in entrambe le sezioni 270 elettori.

Don Giuseppe Luigi Passino di Bosa ebbe voti 123, don Battista Spano Serralutza, capitano d'artiglieria, n'ebbe 121.

Nella seconda tra ambe le sezioni furono votanti 250.

Il capitano Spano ottenne voti 128, il capitano Passino ottenne voti 118.

Fu proclamato deputato il capitano Spano.

I verbali non fanno cenno di alcuna irregolarità o protesta; ma di proteste ve ne sono niente meno di cinque, sottoscritte cumulativamente da 199 elettori (fra i quali 124 che per non saper scrivere fecero il segno di croce), cioè: protesta del comune di

Modolo 11 illetterati;

Puni 21, fra i quali un solo che sapesse scrivere;

Paguma 12 illetterati;

Timure 15 illetterati;

Bosa 140, dei quali 66 illetterati.

Tutti costoro si lagnano di non aver potuto intervenire all'elezione a causa d'intimidazioni, ingiurie, minacce, ecc.

Più una protesta di due scrutatori, i quali accusano l'ufficio di avere sottratti i bollettini dapprima contestati, poi riconosciuti validi, e di avere rifatto il verbale onde nascondere la frode.

In vista di tutto ciò il V ufficio ha risolto all'unanimità di

proporre un'inchiesta su tutti i fatti di cui parlano le dette proteste.

(La Camera approva.)

**BIANCHI-GIOVINI**, relatore del V ufficio. Il collegio di Vigevano con 498 elettori iscritti fu diviso in due sezioni, Vigevano e Gravellona.

In buona regola la sezione di Gravellona avrebbe dovuto tenere la sua adunanza in Gravellona medesimo, come capoluogo del mandamento. All'incontro i *sindaci di ciascun comune* di esso mandamento con *appositi manifesti* indicarono come luogo di riunione una sala del palazzo di città di Vigevano.

Il verbale non dice di più, e quindi s'ignora se i sindaci abbiano operato di loro testa o dietro preventive istruzioni o concerti coll'intendente della provincia.

È parimente notevole che nel dividere il collegio di Vigevano in due sezioni non si sia avvertito a tempo che nel mandamento di Gravellona non si trovavano più di 193 elettori iscritti, e quindi un numero sufficiente a costituire una sezione.

Onde completarne il numero, il presidente provvisorio della sezione di Vigevano la mattina del 15 luglio staccò alcune frazioni dal mandamento di esso Vigevano, e con esse aggiungendo alla sezione di Gravellona otto elettori, ne portò il totale al completo di 201.

A termine di legge questo operare avrebbe dovuto essere fatto o dall'intendente della provincia o colla sua approvazione; ma dai verbali non risulta né l'uno né l'altro, e dalla protesta che vi leggerò fra poco parrebbe anzi che l'intendente sia stato consultato di nulla.

La prima sezione, cioè quella di Vigevano, costituì il suo ufficio definitivo, e trovandosi presenti 111 elettori, procedette alla nomina del deputato.

Dallo squittinio sortirono niente meno di 18 candidati, fra cui l'ingegnere Matteo Ferrari, presidente di quell'assemblea, ebbe voti 26; il professore Albini 20; gli altri, quindici, quattordici, nove, otto, sei, tre voti ed anche un solo.

Alla sezione di Gravellona, ma radunata nel palazzo di città in Vigevano, si presentarono e risposero alla chiamata 46 elettori; ma quando si trattò di costituire l'ufficio definitivo quei 46 elettori fecero una protesta.

Il presidente definitivo nella sezione di Vigevano in data del giorno 16 luglio trasmise al Ministero degl'interni copia tanto del verbale contenente la protesta de' 46 elettori di Gravellona, quanto del verbale di ciò che era stato operato dalla sezione di Vigevano, e chiedeva al ministro un provvedimento affinché si potesse legalmente mandare a compimento la nomina del deputato di quel distretto.

Il silenzio dei verbali successivi lascia inferire che il Ministero non abbia dato alcuna risposta, lo che sarebbe confermato da alcune private informazioni prese dal vostro V ufficio.

Venuto il giorno 22 luglio, la sezione di Vigevano si radunò la seconda volta per decidere fra i due concorrenti Ferrari ed Albini.

Si trovarono presenti 145 elettori, de' quali 119 votarono a favore dell'ingegnere Matteo Ferrari, 21 a favore del professore Albini, e cinque furono dichiarati nulli.

L'ufficio definitivo di cotesta prima sezione avendo aspettato invano i risultati della sezione seconda, che non si radunò, conchiuse col proclamare a deputato il detto ingegnere Matteo Ferrari.

Le operazioni della sezione di Vigevano in ambedue le adunanze procedettero regolarmente.

Tale è la storia di questa singolare elezione, quale ci risulta dagli atti che abbiamo sott'occhio, e l'ufficio V sulle prime rimase perplesso intorno al giudizio che si poteva farne; ma poi considerata maturamente ogni cosa si decise ad unanimità nel proporvi un'inchiesta, la quale debba versare principalmente su questi fatti:

1° Se i sindaci nel convocare in Vigevano la seconda sezione siano stati d'accordo coll'intendente della provincia;

2° Se parimenti d'accordo coll'intendente della provincia operò il presidente provvisorio della prima sezione nel completare la lista elettorale della seconda sezione;

3° Nel caso d'arbitrio dei sindaci o del presidente provvisorio nominato, se essi furono costretti dalla necessità e per rimediare alla trascuranza dell'intendente;

4° Se il Ministero abbia risposto e in qual tenore al rapporto del presidente dell'ufficio definitivo della prima sezione.

Ove da questa inchiesta risultasse che il presidente provvisorio della prima sezione, e i sindaci della seconda hanno agito di loro arbitrio, e contro il dispositivo del decreto del 30 giugno, l'ufficio V opina che l'elezione del signor ingegnere Matteo Ferrari, fatta dal collegio di Vigevano, è nulla.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Domando la parola per somministrare quegli schiarimenti che mi trovo in grado di poter dare sin d'ora.

Fu l'intendente stesso che mi scrisse intorno alla composizione delle sezioni di questo secondo collegio: mi notava che era impossibile di fare una sezione col solo mandamento di Gravellona, che pertanto bisognava necessariamente prendere una parte del mandamento di Vigevano per completare l'altra sezione; che la città di Vigevano non essendo composta di corpi separati faceva d'uopo stralciare una parte della medesima per farla concorrere con quelli di Gravellona e che era più comodo per tutto il mandamento, tranne per quelli di Gravellona, di venirsi a riunire nella città stessa di Vigevano.

Allora io risposi che, secondo la legge, quando il collegio eccede il numero di 400 si debbono fare sezioni e riunirle nel capoluogo del mandamento, ma quando a formare un'altra sezione convengono due mandamenti come in questo caso, se le ragioni di comodità potevano suggerire di riunirle piuttosto nella città di Vigevano che non in Gravellona, io credeva che il decreto reale non fosse violato riunendole anche in Vigevano, il quale è capoluogo di mandamento.

L'intendente seguì questo consiglio. Pare che non l'abbia fatto egli direttamente, ma bensì lo abbia fatto per mezzo dei sindaci dei vari luoghi.

Alla vigilia circa della seconda riunione mi pervenne realmente il quesito del presidente dell'ufficio il quale accennava alla protesta che si era fatta da quelli di Gravellona.

Non era più possibile di rispondere, nè dare altre disposizioni. Di più, siccome eravi già stata fatta una convocazione, io credeva che non fosse il caso di cambiare la prima disposizione; per queste ragioni non si è data risposta.

**BIANCHI-GIOVINI**, relatore. Negli atti non si vede niente di questo, pare anzi che siasi facciata la disposizione data. . .

**PINELLI**, ministro dell'interno. (Interrompendo) Negli archivi trovasi la lettera dell'intendente.

**CAVALLINI**. Io combatto le conclusioni dell'ufficio V, e sostengo che si debba pronunciare l'annullamento di quanto è stato fatto dalla prima sezione del collegio elettorale di Vigevano.

Il decreto reale all'articolo 4 dispone che nei collegi eccedenti il numero di 400 elettori, ed in cui a termini della legge 17 marzo 1848 debbe farsi luogo alla divisione per se-

zioni, queste sono convocate nei capoluoghi di mandamento, che concorrono a formare il distretto elettorale.

All'articolo successivo stabilisce che dove un mandamento non presenti un numero di elettori sufficiente a formare una sezione a termini della ridetta legge, l'intendente della provincia vi unirà quel numero di comuni o frazioni di essi appartenenti ad altro mandamento del distretto le quali sieno più prossime ed abbiano maggiori facilità di comunicazioni col capoluogo di mandamento dove si raduna la sezione.

Ciò stante, sia che noi vogliamo attenerci alla lettera di questo decreto reale, sia che ne prendiamo in considerazione lo spirito, non vi può, a mio avviso, essere il benchè menomo dubbio che nei collegi elettorali composti di due capoluoghi di mandamento e di due sezioni queste non possono convocarsi in un solo capoluogo, ma debbono essere invece convocate la prima in uno e la seconda nell'altro capoluogo.

Infatti all'articolo 4 sta scritto che le sezioni sono convocate nei capoluoghi di mandamento che concorrono a formare il distretto elettorale, e non già nel capoluogo od in uno dei capoluoghi di mandamento. Il numero plurale di capoluoghi ivi adoperato ed il vocabolo *concorrono* sembrano già indicare che le sezioni non si debbono convocare in un solo capoluogo di mandamento. Che questa poi sia la sola legale e logica interpretazione da attribuirsi all'articolo 4 viene ad evidenza dimostrato dai termini in cui vedesi concepito l'articolo 5. Qui si contempla il caso in cui un mandamento non abbia il numero di elettori sufficiente per formare una sezione, e si dice con parole imperative che l'intendente vi unirà quel numero di comuni o frazioni di essi appartenenti ad altro mandamento del distretto, le quali sieno più prossime ed abbiano maggiore facilità di comunicazioni col capoluogo dove si raduna la sezione. Non si parla di due o più sezioni, ma di una sola sezione, e si noti che mentre nell'articolo precedente parlasi di capoluoghi di mandamento, in questo si fa cenno di una sezione soltanto.

È inoltre da osservarsi che non si può giammai supporre che in una legge o in un decreto reale si inseriscano dei vocaboli inutili. Ora, attribuendo un diverso significato agli articoli 4 e 5 suddetti, non solo si renderebbero superflue alcune voci che si riscontrano ne' medesimi, ma apparirebbe se non assurdo, per lo meno totalmente inutile l'articolo 5, poichè è ovvio lo scorgere che quando l'intendente della provincia avesse, secondo il decreto reale, facoltà di convocare a suo arbitrio le sezioni in un solo capoluogo di mandamento, anzichè in due o tre, secondochè vi sieno nel distretto elettorale due o più sezioni, tornava del tutto inutile il dichiarare che lo stesso intendente vi dovesse unire il numero di elettori necessario per formare la sezione, mentre tutti i rimanenti elettori del collegio trovansi già necessariamente tra loro uniti nella seconda sezione.

La facoltà dell'intendente non si estende già a scegliere un capoluogo piuttosto che due capoluoghi di mandamento, ma è ristretta soltanto alla scelta dei comuni o frazioni di essi appartenenti ad un mandamento che abbia già una sezione nei casi in cui l'altro mandamento non presenti il numero di 200 elettori.

Lo spirito inoltre del decreto viene a confermare la mia opinione. Ed in vero quale scopo si prefisse il Re di raggiungere nello ordinare la convocazione dei collegi per capoluogo di mandamento? Quello evidente di somministrare agli elettori il mezzo più facile e comodo perchè potessero concorrere nel maggiore numero possibile alla elezione del loro rappresentante. Ciò si evince eziandio dalle ultime parole dell'articolo 5. Ma questo fine si conseguisse appunto ove le



sezioni sono convocate nei diversi capoluoghi di mandamento a cui appartengono gli elettori delle rispettive sezioni, e non già se si convocano in un solo capoluogo.

Il collegio elettorale di Vigevano comprende nel suo perimetro due capoluoghi di mandamento, l'uno in Vigevano, l'altro in Gravellona, sito parecchie miglia distante dal primo, e consta di 498 elettori: quindi è diviso in due sezioni, la prima delle quali si compone di 297 elettori, e la seconda di 201, di cui 193 appartengono al mandamento di Gravellona.

Facendo pertanto l'applicazione del principio posto nel decreto reale al collegio di cui si tratta, la prima sezione di questo collegio doveva essere convocata nella città di Vigevano, la seconda in Gravellona. Invece le due sezioni furono convocate a Vigevano. Di qui la mancanza totale di intervento dei 193 elettori del mandamento di Gravellona alla nomina del deputato e la protesta di 46 fra questi, i quali dichiararono nella seconda sezione che nulla doveva ritenersi la elezione a cui fosse per procedere la prima sezione.

Nè vorrei che qui mi si citasse il precedente della Camera nella elezione del signor Michelangelo Castelli fatta dal collegio di Racconigi. La questione intorno a questa nomina fu diffusamente discussa nel IV ufficio, di cui ho l'onore di far parte, e mi sovvengo benissimo che quell'ufficio conchiuse per la validità della elezione surriferita per le tre seguenti considerazioni, che il relatore signor professore Pateri espose alla Camera, senza che siasi al riguardo levata opposizione di sorta:

1° Perchè nel concorso della legge elettorale col decreto regio dovevasi quella a preferenza di questo eseguire;

2° Perchè gli elettori del comune di Monasterolo erano stati da quell'intendente diffidati di portarsi a Racconigi per deporre il loro suffragio. Sin qui il caso è identico con quello di Vigevano;

3° Perchè il numero di 50 elettori dello stesso comune di Monasterolo non avrebbe per nulla potuto influire sulle risultanze della votazione, avuto riguardo al numero di voti molto maggiore che il signor Castelli aveva riportato in confronto del suo competitore. Questa terza circostanza manca nel collegio di Vigevano, avvegnacchè dalla relazione che diamo risulterebbe che il signor ingegnere Matteo Ferrari nella prima adunanza riuni un numero di suffragi non maggiore di 50 e nella seconda ne riportò 119, ed è perciò manifesto che ove avessero preso parte alla votazione i 193 elettori del mandamento di Gravellona o la maggior parte di essi, il risultamento della votazione avrebbe senza dubbio potuto essere ben diverso. Ond'è che non si può affermare che la votazione della prima sezione del collegio di Vigevano rappresenti l'espressione della volontà della maggioranza di quel collegio.

Nè, a dire il vero, so comprendere il perchè siasi prescelto di arrecare incomodo a 193 elettori per favorirne sette od otto. Era al certo migliore espediente l'obbligare i sette od otto elettori di Vigevano a portarsi a Gravellona, che costringere tutti i 193 del mandamento di Gravellona a recarsi a Vigevano. E qui, senza punto contestare quanto espose il signor ministro degl'interni, debbo fare presente che Vigevano racchiude delle frazioni, quali sono i Piccolini e la Morsella, le quali racchiuderebbero ad abbondanza, da quanto mi risulta, i sette od otto elettori; ma ammesso pure che frazioni non esistessero, non veggo quale difficoltà si frapponesse nello staccare da Vigevano questo picciolo di elettori, per unirlo a quello di gran lunga maggiore del mandamento di Gravellona.

Nè è il caso neppure in cui si possano imputare di colpa

gli elettori del mandamento di Gravellona. L'esistenza del decreto reale è un fatto. Secondo il disposto di questo, gli elettori del mandamento di Gravellona avrebbero avuto diritto di votare in Gravellona; essi avevano dunque un fondato motivo per credere e ritenere che la convocazione della seconda sezione del collegio di Vigevano doveva aver luogo in Gravellona.

Si aggiunge che la presunzione di rinuncia al diritto di votare sarebbe contraddetta dalla protesta del numero ragguardevole di 46 elettori.

Non posso nemmeno annuire all'inchiesta proposta dall'ufficio V, poichè, dopo aver dimostrato, come mi sembra, che non era in facoltà dell'intendente della provincia di Lomellina di radunare la seconda sezione in Vigevano, ne viene per necessaria conseguenza che non vi può essere differenza alcuna tra il caso in cui i soli sindaci di Vigevano e Gravellona abbiano fissata la convocazione delle due sezioni in Vigevano, e quello nel quale tale convocazione sia stata stabilita od approvata dall'intendente.

Per tutti questi riflessi propongo che si dichiari nulla l'elezione fatta dal collegio di Vigevano nella persona del signor ingegnere Matteo Ferrari.

**VALERIO.** Anch'io credo coll'onorevole preopinante che l'inchiesta condurrebbe a nissun risultato e quindi non dovrebbe essere ammessa; quand'anche venisse ad apparire dall'una parte o dall'altra la verità, io non vedo come meglio ne verrebbe illuminata la Camera, ed a quale decisione la condurrebbe. Io voterei perchè fosse sancita l'elezione di Vigevano, se il numero degli elettori che mancarono a quella votazione non fosse così grande, cioè di 190, poichè io non posso vedere valida quell'elezione nella quale per una ragione plausibile alcuni degli elettori vennero privati del sovrano loro diritto. Se questo, dico, non fosse, io crederei valida l'elezione di Vigevano, perchè tra gli elettori di Gravellona, che stettero perchè fosse posto in esecuzione il decreto reale, e tra gli elettori della prima sezione di Vigevano, che stettero perchè fosse mantenuto fermo il disposto della legge elettorale, io credo che fossero molto maggiormente sul terreno della legalità e della costituzionalità gli elettori di Vigevano, che non quelli di Gravellona. Diffatti qui verrebbe ad entrare in campo la legalità di questo decreto emanato dal Ministero, con cui si vennero a separare le votazioni in vari paesi, mentre la legge voleva che fossero bensì separate le sezioni, ma che tutte si tenessero in un sol capoluogo. Io non entrerò in questa discussione, che ci condurrebbe a discussioni forse amare che desidero tener lontane; ma ripeto che gli elettori i quali accorsero alla prima sezione, e l'ufficio che ne diresse le operazioni, e le autorità che li sussidiarono, secondo me stettero sul terreno della legalità e della costituzionalità; e se la Camera viene a dichiarare nulla quest'elezione, io mantengo che nessun biasimo deve cadere sopra di essi, perchè essi, e non gli altri, furono sul terreno della legalità.

**BIANCHI.** Credo che a togliere ogni dubbio a questo riguardo, se si debba cioè ammettere od annullare quest'elezione, basterà la lettura dell'articolo 65 della legge elettorale:

« I collegi elettorali sono convocati dal Re; gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che li ristabilisce. »

Ora le conclusioni della Commissione tenderebbero a provare che nessuna di queste tre autorità avesse la facoltà di convocarlo a Vigevano.

**BIANCHI-GIOVINI, relatore.** In seguito agli schiarimenti del signor ministro, la questione si ridurrebbe a due punti:

TORNATA DEL 7 AGOSTO

1° se la convocazione del collegio in Vigevano possa essere legale sì o no; 2° se la mancanza di una sezione si consideri come la mancanza di alcuni che non vollero intervenire.

**PRESIDENTE.** Due sono le proposizioni: una consta delle conclusioni dell'ufficio; l'altra, quella del signor Cavallini, per l'annullazione di quest'elezione, proposizione che fu appoggiata da due altri deputati; io credo che la priorità si debba dare alle conclusioni dell'ufficio.

**MONTEZEMOLO.** Generalmente si usò per l'addietro di dar la priorità a quelle questioni le quali risolvono la difficoltà, in guisa cioè che la questione risolutiva sia la prima, e la questione sospensiva venga solo in seguito.

**PRESIDENTE.** Per quanto io mi sovvenga credo anzi che per l'addietro la Camera abbia sempre usato di dare la priorità alla questione sospensiva.

**BERTINI.** Come presidente del V ufficio dirò che si era deliberato di proporre l'annullazione; in seguito poi alle riflessioni del relatore si disse di proporre l'inchiesta.

**BIANCHI-GIOVINI, relatore.** All'annullazione veramente non hanno consentito che pochi, e si era poi fermata la questione di preferenza sull'inchiesta; si è per questo motivo che dell'annullazione non ho parlato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'inchiesta.

(Sono rigettate alla unanimità.)

Metto allora ai voti la proposizione Cavallini per l'annullazione dell'elezione del collegio di Vigevano in capo del signor Ferrari.

(La Camera annulla quest'elezione.)

**BIANCHI-GIOVINI, relatore.** (Sale alla ringhiera per riferire sull'elezione del collegio di Cagliari; molti deputati

discendono dagli stalli per uscire, altri se ne richiamano al presidente, il quale mette ai voti la continuazione della seduta. — Dopo prova e controprova la Camera decide che la seduta continui).

Nel quinto collegio di Cagliari gl'inscritti sommano a 414, divisi in due sezioni.

Nella prima convocazione furono presenti 48 elettori.

La votazione non ebbe altro risultato tranne quello di determinare i candidati da mettersi in ballottaggio in una seconda convocazione, che furono i due consiglieri d'appello D. Francesco Maria Serra e signor Domenico Fois.

Alla seconda convocazione trovaronsi presenti 65 elettori. Il signor Francesco Maria Serra ebbe voti 58, il signor Domenico Fois 20.

Giorni sono nel riferire questa medesima elezione per uno sbaglio incorso nel protocollo del V ufficio la dissi approvata all'unanimità, quando doveva dirsi annullata all'unanimità a cagione della qualità di consigliere d'appello dell'eletto signor Serra.

Io vi propongo quindi l'annullazione di quest'elezione.

(La Camera annulla.)

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Continuazione della verifica dei poteri;
- 2° Costituzione dell'ufficio della Presidenza.

TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

**SOMMARIO.** *Giuramento di alcuni deputati — Annunzio della morte di Re Carlo Alberto — Parole del presidente — Proposizioni al riguardo fatte dal deputato Ravina — Dichiarazioni dei deputati Valerio, Costa di Beauregard e Cadorna.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAPELLINA, segretario provvisorio,** dà lettura del processo verbale.

**GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI.**

(I deputati Mameli Giorgio, Cavalli (dottore), Cambieri e De Blonay prestano giuramento.)

(Il processo verbale è approvato.)

**ANNUNZIO DELLA MORTE DI RE CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** (Profondo silenzio) Signori, un ben triste ufficio mi tocca di compiere, quello di darvi ufficialmente la notizia (che già divulgatasi rattristò amaramente l'animo di noi tutti) della morte di Carlo Alberto. . .

**RAVINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** . . . dell'autore dello Statuto, di quel Re, verso cui incancellabile ed eterna (Con viva commozione) debb'essere la riconoscenza del popolo e de' suoi eletti.